



Comune di Orvieto

Settore Urbanistica

Ufficio Programmazione Urbanistica

Piano Regolatore Generale

Parte Strutturale

Variante parziale al PRG.S (Piano Regolatore Generale parte Strutturale) e al P.R.G.O. (Piano Regolatore Generale parte Operativa), ai sensi dell'art. 32 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 "Testo unico governo del territorio e materie correlate" e s.m.i., per la valorizzazione e la riqualificazione dell'abitato della Svolta e per l'introduzione e per lo stralcio di alcune altre previsioni.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

MODIFICATA A SEGUITO DI DELIBERA DI APPROVAZIONE

Sindaco
Giuseppe Germani

Assessore
ing. Floriano Custolino

Il Dirigente
ing. Francesco Longhi

Il Progettista
arch. Rocco Olivadese

<i>Emissione</i>	<i>Adottato</i>	<i>Controdedotto</i>	<i>Approvato</i>
<i>luglio 2017</i>	<i>Delibera di C.C. n° 69 del 28/07/2017</i>	<i>Delibera di C.C. n° 1 del 01/03/2019</i>	

File :

TITOLO I - Disposizioni generali e vincoli sovraordinati

CAPO I

- Art. 1 - Contenuto e forma del Piano Regolatore Generale
- Art. 2 - Elementi costitutivi del PRG.S
- Art. 3 - Contenuto e disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione
- Art. 4 - Attuazione del PRG.O
- Art. 5 - Comparti
- Art. 6 - Classificazione delle destinazioni d'uso

CAPO II

- Art. 7 - Prescrizioni sovraordinate

TITOLO II - Il governo del territorio in conformità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Terni

- Art. 8 - Obiettivi e contenuti
- Art. 9 - Trasformabilità del territorio
- Art. 10 - Unità di Paesaggio PTCP e Subunità PRG.S
- Art. 11 - Ambiti Territoriali ed elementi di trasformabilità
- Art. 12 – Prescrizioni paesaggistico-ambientali di trasformabilità del PTCP
- Art. 13 Interventi di compensazione e mediazione paesistico-ambientale per la limitazione dei fenomeni di frammentazione determinati dai sistemi insediativi e di infrastrutturazione del territorio
- Art. 14 - Natura degli elaborati di verifica numerica della conformità al PTCP

TITOLO III - Disciplina geologica per l'integrità fisica del territorio e la sicurezza degli insediamenti

- Art. 15 - Prescrizioni di carattere geologico – ambientale
- Art. 16 - Pericolosità geomorfologia
- Art. 17 - Microzonazione sismica
- Art. 18- Vulnerabilità Idrogeologica
- Art. 19 - Zona ammessa a consolidamento

- Art. 20 - Zone di salvaguardia e tutela dall'inquinamento delle acque idropotabili
- Art. 21 - Tutela igienico sanitaria della sorgente Tione
- Art. 22 - Fasce di rispetto dei depuratori
- Art. 23 - Escavazioni di pozzi per la captazione di falde idriche
- Art. 24 - Situazioni a rischio di frana identificate nel piano stralcio di assetto idrogeologico
– P.A.I.
- Art. 25 - Aree interessate da pericolosità idraulica identificate nel piano stralcio di assetto
idrogeologico – P.A.I.
- Art. 26 - Organizzazione della protezione civile
- Art. 27 - Attività estrattive
- Art. 28 – Fasce di rispetto dei cimiteri

TITOLO IV - Disciplina paesistica speciale per la conservazione delle risorse del territorio

- Art. 29 - Finalità della disciplina paesistica speciale
- Art. 30 - Gerarchia e implementazione cartografica della disciplina
- Art. 31 - Sistemi territoriali strutturali di preminente interesse conservativo
- Art. 32 - Siti di Interesse Comunitario
- Art. 33 - Zone a Protezione Speciale
- Art. 34 - Parco fluviale del Tevere
- Art. 35 - Area Naturale Protetta Elmo Melonta
- Art. 36 - Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva
di Meana
- Art. 37 - Foreste demaniali regionali
- Art. 38 - Aree di elevata diversità flogistico – vegetazionale
- Art. 39 - Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche
- Art. 40 - Aree e beni storici archeologici
- Art. 41 - Edifici Sparsi costituenti immobili di interesse storico, architettonico e culturale
(art. 33 comma 5 L.R. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni)
- Art. 42 - Parco Archeologico Ambientale
- Art. 43 - Parco Culturale
- Art. 44 - Cave storiche di calcare
- Art. 45 - Rupe e insediamento di Orvieto

- Art. 46 - Culinazioni morfologiche ad elevata fragilità visuale
- Art. 47 - Strade panoramiche
- Art. 48 - Aree con funzioni di corridoi ecologici
- Art. 49 - Aree di interesse faunistico
- Art. 50 - Aree di interesse naturalistico
- Art. 51 - Rilievi collinari ad evoluzione morfogenetica pseudocalanchiva
- Art. 52 - Fascia di connettività ecologica
- Art. 53 - Parco Territoriale del Paglia
- Art. 54 Corsi d'acqua, formazioni vegetali ripariali e fasce tampone
- Art. 55 - Aree di particolare interesse agricolo confermate
- Art. 56 - Aree di particolare interesse agricolo ricollocate
- Art. 57 - Parco Tecnologico

TITOLO V - Disciplina urbanistica e paesistica per il governo dell'Ambito Territoriale Urbano

CAPO I

- Art. 58 - Ambiti territoriali urbani ATU
- Art. 59 - Elenco degli ambiti territoriali urbani individuati dal PRG.S

CAPO II

- Art. 60 - Ambiti AG di riqualificazione e integrazione urbana
- Art. 61 - Elenco degli Ambiti AG

CAPO III

- Art. 62 Sistema insediativo
- Art. 63 - La città Storica
- Art. 64 - C.Cons. - La città consolidata o in via di consolidamento;
- Art. 65 - C.VdF. - La città in via di formazione;
- Art. 66 - AGR -Aree agricole di riserva;
- Art. 67 - Sistema degli spazi aperti
- Art. 68 - Definizioni e finalità del sistema degli spazi aperti
- Art. 69 - Strade pubbliche e strade private aperte al pubblico

Art. 70 - Parcheggi pubblici e privati

Art. 71 - Percorsi e piste ciclabili e pedonali

Art. 72 - Parchi e giardini pubblici

Art. 73 Spazi di pertinenza di edifici per attività commerciali , direzionali, produttive artigianali o industriali e Aree produttive “ecologicamente attrezzate”

Art. 74 Spazi marginali e/o soggetti a condizioni di degrado

Art. 75 - Specie vegetali

CAPO IV

TITOLO VI - Disciplina urbanistica e paesistica per il governo dell’Ambito

Territoriale Rurale

Art. 76 - Subunità e Tipi di Paesaggio

Art. 77 - Tipologie di aree agricole

Art. 78 - Disciplina dell’area agricola.

Art. 79- Disciplina delle aree Boscate

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 80 - Fascia di ingombro della “Complanare”

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Contenuto e forma del Piano Regolatore Generale

1. Il Piano Regolatore Generale, di seguito denominato PRG, è lo strumento di pianificazione territoriale con il quale il Comune disciplina la tutela, la valorizzazione e la trasformazione del territorio.
2. Il PRG definisce in particolare, recependo le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate:
 - (a) le speciali disposizioni, i vincoli e, in genere, le cautele necessarie a garantire la difesa del suolo, la tutela del patrimonio culturale e ambientale, il recupero ed il positivo riuso del patrimonio edilizio esistente, la salvaguardia della salute pubblica;
 - (b) l'adeguata attrezzatura di servizi, di spazi ed impianti pubblici o di uso pubblico riservati alle attività collettive, al verde pubblico ed al parcheggio pubblico;
 - (c) le limitazioni e le modalità d'uso del territorio, sia per quanto attiene l'attitudine alla destinazione urbanistica (edificabilità), che per ciò che attiene la tutela quali – quantitativa dei corpi idrici sotterranei;
 - (d) le aree sensibili, individuate nella Tav. 2, ai sensi della L.R. 9/2002;
3. Il PRG è composto da un parte strutturale e da una parte operativa.
4. Il PRG, parte strutturale, di seguito denominato PRG.S, individua le specifiche vocazioni territoriali a livello di pianificazione generale in conformità con gli obiettivi e con gli indirizzi urbanistici regionali e di pianificazione territoriale.
5. Il PRG, parte operativa, di seguito denominato PRG.O, individua e disciplina le previsioni urbanistiche secondo le modalità, le forme ed i limiti stabiliti nella parte strutturale.
6. Il PRG.O, definisce la classificazione acustica del territorio, ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia.

Art. 2. Elementi costitutivi del PRGS

1. Sono elementi costitutivi del PRGS i seguenti elaborati:

ELABORATI CARTOGRAFICI CONOSCITIVI DEL PRG.S

RELAZIONE GENERALE

Tavola 01 – scala 1:10000

VINCOLI PAESAGGISTICO – AMBIENTALI

Tavola 02 – scala 1:10000

FONTI DI POTENZIALE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Tavola 03 – scala 1:10000

SISTEMI PAESISTICI D'INTERESSE NATURALISTICO E PERCETTIVO

(Articolazione del paesaggio in sistemi territoriali per caratteri strutturali prevalenti)

Tavola 04.1 – scala 1:10000

BENI D'INTERESSE STORICO – ARCHITETTONICO

Tavola 04.2 – scala 1:10000

BENI D'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Tavola 04.3 – scala 1:10000

STUDIO DELLE TIPOLOGIE ARCHITETTONICHE RURALI

Tavola 04.4 – scala 1:10000

**EDIFICI SPARSI COSTITUENTI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO,
ARCHITETTONICO E CULTURALE (ART. 3 COMMA 5 L.R. 11/2005 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

Tavola 05.2 – scala 1:10000

**SISTEMA DEI SOPRASSUOLI AGRICOLI E DELLE AREE SILVO –
PASTORALI**

Tavola 06 – scala 1:25000

UNITA' DI PAESAGGIO

(Confronto dei perimetri del PTCP e del PRG.S (precisazioni in attuazione dell'art.145 NTA PTCP)

Tavola 07 – scala 1:25000

UNITA' E SUBUNITA' DI PAESAGGIO con ALLEGATO UdP –

Fascicolo conoscitivo e normativo. Quadro territoriale di riferimento per la pianificazione strutturale comunale (precisazioni e approfondimenti in attuazione dell'art. 145 NTA PTCP)

Tavola 08 – scala 1:25000

TIPI DI PAESAGGIO

Classificazione in relazione ai caratteri ed alle valenze paesistico – ambientali

Tavola 09 – scala 1:25000

TIPOLOGIA DELLE AREE AGRICOLE

Classificazione in relazione ai caratteri delle aree ed alla produttività agricola dei suoli (attuazione dell'art. 28 NTA PTCP)

Tavola 10 – scala 1:25000

GEOLITOLOGIA

Tavola 11 – scala 1:10000

INVENTARIO DEI MOVIMENTI FRANOSI

Tavola 12 – scala 1:10000

CLIVOMETRIA

Tavola 13 – scala 1:10000

GEOMORFOLOGIA

Tavola 14 – scala 1:25000

IDROGRAFIA DI SUPERFICIE

Tavola 15 – scala 1:10000

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

Tavola 16 – scala 1:10000

IDROGEOLOGIA

Tavola 17 – scala 1:10000

VULNERABILITA' INTEGRATA DEGLI ACQUIFERI

Tavola 18 – scala 1:10000

AREE IDONEE PER LA PRATICA DELLA FERTIRRIGAZIONE E LA LOCALIZZAZIONE DI NUOVI ALLEVAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE

Tavola 19 – scala 1:25.000

SITI ESTRATTIVI CON VINCOLI SOVRAORDINATI GEOLOGICO AMBIENTALI

RELAZIONE SUI BENI STORICI ARCHEOLOGICI

ANALISI DEL PATRIMONIO RURALE DIFFUSO. SCHEDATURA E SINTESI TIPOLOGICA

RELAZIONE PAESISTICA

**RELAZIONE GEOLOGICO – AMBIENTALE
STUDIO IDROGEOLOGICO**

RELAZIONE AGRO – PEDOLOGICA

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA

ELABORATI CARTOGRAFICI DI VERIFICA DEL PRG.S

Tavola 26

**COMPENSAZIONE E MEDIAZIONE PAESISTICA DEGLI SVILUPPI
INSEDIATIVI**

Tavola 27

CONFORMITA' DEL PRG.S AL PTCP

ELABORATI CARTOGRAFICI PRESCRITTIVI DEL PRG.S

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO UDP SCHEDE DELLE UNITA' E SUB UNITA' DI PAESAGGIO

**RELAZIONE SUGLI EDIFICI SPARSI COSTITUENTI IMMOBILI DI
INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E CULTURALE (ART. 3 COMMA
5 L.R. 11/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

Tavola 20 – scala 1:10000

VULNERABILITA' DELLE COMPONENTI GEOLOGICO – AMBIENTALI

Tavola 21 – scala 1:10000

**IDONEITA' GEOLOGICO – AMBIENTALE ALLA DESTINAZIONE
URBANISTICA (carta di zoning)**

Tavola 22 – scala 1:10000

VULNERABILITA' GEOMINERARIA

Tavola 23 – scala 1:10000

**DISCIPLINA PAESISTICA SPECIALE PER LA CONSERVAZIONE DELLE
RISORSE DEL TERRITORIO**

Tavola 24 – scala 1:10000

AMBITO TERRITORIALE RURALE

**Disciplina urbanistica e paesistica e quadro di riferimento degli Ambiti Territoriali
Urbani**

(con ALLEGATO UdP – Fascicolo conoscitivo e normativo)

Disciplina urbanistica e paesistica per il governo dell'Ambito Territoriale Rurale)

Tavola 25 – scala 1:10000

AMBITI TERRITORIALI URBANI

Disciplina urbanistica e paesistica

2. In caso di difformità tra gli elaborati grafici del PRG.S e quelli del PRG.O, prevalgono quelli del PRG.S. Inoltre sono prevalenti le previsioni degli elaborati a carattere prescrittivo e, tra questi, quelli a scala di maggiore dettaglio.
3. Tutte le aree del territorio comunale non individuate nella Tav. 25 sono classificate come zona E secondo le specificazioni della Tav. 24.

Art. 3 Contenuto e disciplina delle Norme Tecniche di Attuazione

1. Le Norme Tecniche di Attuazione del PRG.S, di seguito denominate NTA.S, dettano gli indirizzi e i parametri da rispettare nella redazione del PRG.O, dei piani attuativi (di seguito denominati PA), e per gli interventi diretti.
2. Le NTA.S prevalgono in ogni caso sulle indicazioni degli elaborati grafici.

Art. 4 Attuazione del PRG.O

1. Il PRG.O si attua: sia con PA, nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia, che mediante intervento diretto.
2. La redazione dei PA è obbligatoria, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, anche in quelle stabilite dalle presenti NTA.S.
3. Il PRG.O può disporre la redazione di PA anche in zone non espressamente previste per legge.
4. Nei casi in cui non sia obbligatoria la redazione dei PA, il PRG.O viene attuato mediante interventi diretti sulla base di quanto prescritto dalla legge, dal regolamento edilizio, dalle Nta.S ed in conformità alle previsioni degli strumenti della pianificazione comunale, regionale e provinciale.

Art. 5 Comparti

Il PRG.O, può perimetrare comparti edificatori, oggetto di un progetto attuativo unitario PA, al fine di assicurare, oltre al recupero per destinazioni indicate nel PRG.S, la realizzazione dei servizi di quartiere e/o territoriali previsti dal PRG.S.

Art. 6 Classificazione delle destinazioni d'uso

1. Il PRG.S definisce le destinazioni d'uso consentite negli ambiti e nelle diverse zone o sub-zone classificandole con le lettere Du.A, Du.B, Du.C. Du.D. Du.E., individuandole per funzioni fondamentali e funzioni complementari con le sigle e con le relative espressioni descrittive di cui all'articolo .
2. Le categorie delle destinazioni d'uso, le sottocategorie nonché le corrispondenti tipologie d'uso sono così definite:

Du.A - Funzione Abitativa

1 - residenza

residenza permanente e turistica, residenze d'epoca, strutture ricettive a gestione non imprenditoriale, esercizi di affittacamere, case per vacanze ed eventuali attività complementari connesse con la funzione residenziale: servizi sociali e ricreativi, servizi socio sanitari, istituzioni pubbliche rappresentative, associazioni politiche sindacali, culturali, religiose, ristoranti, bar, pizzerie, piccole attività commerciali e pubblici esercizi, alberghi pensioni e altre strutture ricettive, studi professionali, laboratori artigianali non rumorosi né inquinanti ed in ogni caso non molesti per le residenze e le attività lavorative, pubblici esercizi, edicole, sale giochi , attività direzionali (uffici pubblici e privati, banche), attività di servizio (centri culturali e ricreativi, scuole private non parificate, scuole di ballo, palestre, locali di spettacolo), piccole attrezzature sportive a servizio della residenza.

Du.B - Funzioni Terziarie

1 direzionali,

uffici pubblici e privati, amministrativi, finanziari ed assicurativi; centri di calcolo; esposizioni; istituti di credito.

2 Produttive commerciali e turistiche.

esercizi per la vendita al minuto, grandi magazzini, mercati, commerciali all'ingrosso mercati all'ingrosso, esposizioni, depositi, magazzini, ristoranti, bar, pizzeria.

3 - pubblici esercizi,

esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

4 - artigianato di servizio

laboratori artigianali con Su non superiore a 150 mq.

5 - di servizi culturali e/o sociali.

attrezzature pubbliche o private per attività sociali o collettive, culturali, educative (educazione, musei, archivi, biblioteche, altre attività culturali), associative, sanitarie e assistenziali (laboratori, case di cura, farmacie, centri per la salute), case di riposo; religiose (locali per il culto, residenza dei ministri di culto e del personale ecclesiastico, centri oratoriali) attività commerciali complementari alle attività primarie sopraelencate (chioschi, rivendite oggetti e riproduzioni; ristorazione).

6 - ricreative e di spettacolo.

teatri cinema circoli, sale per mostre, locali da ballo, attività ricreative diverse.

7 - sportive

palestre, attrezzature coperte o scoperte pubbliche o private per lo sport professionistico e/o amatoriale (pesca, aeromodellismo, tiro a segno, con l'arco, ecc.) con accesso del pubblico e relativi servizi, centri di formazione e scuole di discipline sportive.

8- di altri servizi.

servizi tecnici, attività di spedizione o di trasporto corrieri, autonoleggi, centri congressuali e centri fieristici, di servizio al turismo congressuale e al turismo d'arte.

9 - professionali

studi, ambulatori.

Du. C - Funzioni Produttive

1 - manifatturiere

insediamenti industriali ed eventuali attività complementari connesse compatibili con la funzione produttiva: magazzini, depositi, silos, rimesse, edifici di natura ricreativa aziendale al servizio degli addetti all'attività, uffici ed edifici adibiti al soggiorno solo diurno di persone addette.

2- artigianali

Laboratori artigianali ed eventuali attività complementari connesse compatibili con la funzione produttiva artigianale.

3 - Lavorazione di materiale da cava

Stabilimenti di raffinazione e/o lavaggio del materiale estratto.

4 - agro-alimentari e zootecniche

insediamenti e allevamenti di tipo intensivo.

Du. D - Funzioni Agricole:

1 - produttive

stalle, silos, magazzini, ricoveri per macchine ed attrezzi; impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'azienda agricola; impianti per attività florovivaistiche; locali per la vendita dei prodotti dell'azienda agricola.

2 - abitative

residenza agricola e non, agriturismo, residenze d'epoca, strutture ricettive a gestione non imprenditoriale ristorazione e piccole attività artigianali non rumorose né inquinanti, piccole palestre.

Du. E - Funzioni Ricettive

1 - Esercizi alberghieri

alberghi, motels, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo, residenze della salute e beauty-farm

2 - sociali, culturali e di servizio

musei naturalistici e culturali.

3 - Esercizi extralberghieri

country-houses, residenze di campagna, case e appartamenti di campagna, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, kinderheimer, centri di vacanza per ragazzi; rifugi escursionistici.

4 - Esercizi ricettivi all'area aperta

campeggi villaggi turistici, camping village.

3. Con riferimento alle funzioni produttive DuC1 manifatturiere può essere consentito l'utilizzo, fino ad un massimo di 150 mq di Su, per un alloggio di sorveglianza del personale di sorveglianza e di custodia, per uffici direzionali e per l'alloggio di proprietà, fermo restando che non potrà essere autorizzata la costruzione di più di un alloggio per ogni unità aziendale.
4. Con riferimento alle funzioni DuC2 artigianali, per le aziende con Su maggiore di 500 mq potrà essere autorizzata la costruzione di un alloggio di residenza per la proprietà.

CAPO II

Art. 7 Prescrizioni sovraordinate.

1. Le prescrizioni sovraordinate, richiamate dalle tavole di Piano, hanno un valore essenzialmente cartografico e debbono essere verificate in sede di istruttoria, circa la reale consistenza e dimensione dei vincoli cui esse fanno riferimento

TITOLO II

Il governo del territorio. Elementi di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Terni

Art. 8 Obiettivi e contenuti

1. Il PRG.S persegue la promozione e l'attuazione di forme di sviluppo sostenibile attraverso:

- la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunta come condizione di ogni ammissibile scelta di trasformazione delle risorse del territorio;
- la valorizzazione dei caratteri paesaggistici, ambientali, urbani, architettonici, relazionali e sociali che identificano il territorio, nonché il recupero delle qualità deteriorate e delle condizioni di criticità con conferimento di elevati caratteri di qualità, formale e funzionale.

2. Il PRG.S individua i caratteri strutturali delle risorse del territorio comunale e delle loro articolazioni complesse, in conformità con gli obiettivi e con gli indirizzi urbanistici regionali e di pianificazione territoriale provinciale.

3. Ai fini di cui al comma 1, il presente PRG.S:

- individua l'articolazione del territorio interessato in Tipi di Paesaggio, Tipologie di Aree Agricole, Ambiti Territoriali, Macroaree ed Aree omogenee;
- individua i Sistemi Paesistici Strutturali del medesimo territorio e le modalità di tutela delle sue risorse;
- enuncia gli elementi da considerare per la valutazione di conformità allo scenario di governo territoriale;
- prescrive i parametri qualitativi e quantitativi da osservare in sede di formazione dei PRG.O nel definire le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili e prescritte;
- prescrive parametri qualitativi e quantitativi da osservare in qualunque sede di definizione ed attuazione di trasformazioni fisiche e funzionali.

4. La disciplina dettata dal presente PRG trova applicazione nella totalità del territorio compreso entro la circoscrizione amministrativa del Comune di Orvieto.

Art. 9 Trasformabilità del territorio

1. Il PRG.S recepisce le indicazioni contenute nell'art.55 delle NTA del PTCP relativamente agli indirizzi di trasformazione del territorio- e salvaguardia delle risorse ed individua i potenziali di trasformabilità delle aree del territorio comunale in relazione agli indici di conformità contenuti nelle Tabelle delle Schede delle Unità di Paesaggio del PTCP.

Art. 10 Unità di Paesaggio PTCP e Subunità PRG.S

1. Il PRG.S. provvede a definire la precisazione dei perimetri delle UdP individuati dal PTCP, con l'ausilio di analisi specifiche a scala di maggior dettaglio (art.145 NTA PTCP).
2. Il PRG.S identifica inoltre, all'interno delle Unità di Paesaggio, le Subunità di Paesaggio quali subsistemi paesistici con caratteri omogenei (art.144 NTA del PTCP) a cui riferire le analisi paesaggistiche, le misure di governo territoriale e le Tabelle di verifica della conformità in relazione agli indicatori di ecologia del paesaggio individuati dal PTCP.

Art. 11 Ambiti Territoriali ed elementi di trasformabilità

1. Il PRG.S articola l'intero territorio comunale secondo due ambiti territoriali:
 - Ambito Territoriale Urbano ATU
 - Ambito Territoriale Rurale ATR

Art. 12 – Prescrizioni paesaggistico-ambientali di trasformabilità del PTCP

1. Il PRG.S. provvede a definire verifiche e misure di governo territoriale, in relazione ai caratteri strutturali del paesaggio, con specifico riferimento alla conformità alle Norme tecniche d'Attuazione del PTCP.
2. Caratteri geologici. Verifica della vulnerabilità per la tutela del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, la prevenzione dall'inquinamento con valutazione per le nuove previsioni urbanistiche (artt.65-78, 95-100, 109-111 NTA PTCP); utilizzo di metodologie e tecniche d'ingegneria naturalistica per opere di tutela del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici (art.82-91 NTA PTCP); opere di progettazione per attività estrattiva e rinaturazione delle cave dismesse (Capo IV NTA PTCP e Allegato Tecnico d'Indirizzo).
3. Caratteri vegetazionali e di uso del suolo. Individuazione delle tipologie delle aree agricole (agpa-agpr-agma artt. 28-31 NTA PTCP); mantenimento del mosaico ambientale e definizione di un elenco di specie vegetali di riferimento per nuovi impianti (art.144 NTA PTCP); individuazione di potenziali reti di connessione ecologica (art.28-33 NTA PTCP e Piano di Sviluppo Rurale); incentivazioni per l'ampliamento dei corridoi di vegetazione boschiva, con la creazione di fasce boscate lungo le aste fluviali e di connessione con la vegetazione di margine dei campi agricoli (art.125-126 NTA PTCP); mantenimento del mosaico ambientale attraverso il potenziamento di arbusteti e siepi per la funzione di corridoio ecologico anche in relazione allo spostamento e sviluppo delle comunità faunistiche (art.123 e 144 NTA PTCP); conservazione delle aree a prato pascolo per una più efficiente gestione della risorsa faunistica e degli allevamenti (art.33 comma 5 e124 NTA PTCP); imboschimenti nelle aree di margine alle aree produttive, per

ridurre l'impatto dei fattori inquinanti (art.22-26 NTA PTCP e Allegato Tecnico d'Indirizzo punto 1).

4. Caratteri infrastrutturali. Incentivazione al recupero di itinerari con valore storico, con individuazione di circuiti d'interesse culturale e turistico (artt.138-140 NTA PTCP); specifiche prescrizioni per la conservazione delle visuali paesaggistiche, soprattutto in relazione ad insediamenti di crinale, con valutazione specifica per eventuali nuove costruzioni o ampliamenti di edifici esistenti (art.137 NTA PTCP);

conservazione di alberature a filare che sottolineano lo sky-line, con incentivazione per il ripristino di fallanze e/o l'eventuale sostituzione con specie vegetali locali (Allegato Tecnico d'Indirizzo punti 3 e 4); prescrizioni per il mantenimento della transitabilità dei tracciati delle strade minori di uso pubblico al fine della conservazione dei sistemi di collegamento nel territorio, con conservazione del manto stradale originario e delle scarpate laterali vegetate ed alberate, con funzione di connessione col paesaggio rurale dell'intorno (art.144 NTA PTCP).

5. Caratteri insediativi. Limitazione allo sviluppo degli insediamenti lineari con conservazione delle discontinuità esistenti (art.17 NTA PTCP), per evitare la saturazione degli insediamenti e per la salvaguardia delle visuali paesaggistiche (artt.40-41 e 137 NTA PTCP). Prescrizioni nei piani attuativi e negli interventi diretti per il recupero di tessiture storiche e trame interpoderali per la definizione della forma del costruito in relazione all'area di pertinenza, alla conservazione della vegetazione esistente ed al potenziamento dei corridoi di connessione vegetale con impianto di nuove alberature (artt.32e135-136 NTA PTCP); incentivazioni per interventi di recupero dei borghi e nuclei storici e di tipi di colture antiche quali componenti paesaggistiche di pregio (art.134 NTA PTCP e Allegato Tecnico d'Indirizzo punti 8 e 9); specifiche prescrizioni per l'edificazione in relazione alle tipologie delle aree agricole (agpa-agpr-agma artt. 28-31 NTA PTCP); incentivazione per il recupero delle strutture rurali anche ad uso ricettivo, conservazione dei caratteri architettonici delle tipologie coloniche tipiche e degli elementi di pregio, unitamente alle sistemazioni paesaggistiche degli spazi aperti e ricomposizione paesaggistica del complesso e dell'intorno (art. 144 NTA PTCP ed Allegato Tecnico d'Indirizzo); tutela e valorizzazione dei beni storici ed archeologici presenti (art.129-133 NTA PTCP); individuazione di specifiche porzioni di territorio da progettare come aree ecologiche attrezzate e prescrizioni nelle aree degli insediamenti produttivi per la creazione di fasce vegetate e limitazione degli effetti inquinanti di polveri e rumori (art.19-27 NTA PTCP e Allegato Tecnico d'Indirizzo e Quaderni Tecnici 1-2-4); incentivazione all'impiego di tecniche di bioarchitettura (art.144 NTA PTCP).

6. Il PRG.S. disciplina gli sviluppi insediativi nel rispetto dei parametri massimi di trasformabilità fissati dalla NTA del PTCP nelle Schede delle Unità di Paesaggio, specificamente indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo. Limiti massimi di capacità portante espressi in termini di incremento del carico antropico (popolazione):

Unità di Paesaggio 3Vt - nessun incremento della popolazione insediata nella UdP 3Vt;

Unità di Paesaggio 4Ca - massimo incremento di popolazione insediata di 109 abitanti, pari al 10% della popolazione insediata attuale nella UdP4Ca;

Unità di Paesaggio 4Cb - massimo incremento di popolazione insediata di 8 abitanti, pari al 10% della popolazione insediata attuale nella UdP4Cb;

Unità di Paesaggio 4Cc - massimo incremento di popolazione insediata di 363 abitanti, pari al 20% della popolazione insediata attuale nella UdP4Cc;

Unità di Paesaggio 4Ce - massimo incremento di popolazione insediata di 30 abitanti, pari al 20% della popolazione insediata attuale nella UdP4Ce;

Unità di Paesaggio 4Ch - nessun incremento della popolazione insediata nella UdP 4Ch;

Unità di Paesaggio 4Ci - massimo incremento di popolazione insediata di 410 abitanti, pari al 10% della popolazione insediata attuale nella UdP4Ci;

Unità di Paesaggio 4Mp - massimo incremento di popolazione insediata di 70 abitanti, pari al 10% della popolazione insediata attuale nella UdP4Mp;

Unità di Paesaggio 4Tv - massimo incremento di popolazione insediata di 712 abitanti, pari al 20% della popolazione insediata attuale nella UdP4Tv;

Unità di Paesaggio 4Vp - massimo incremento di popolazione insediata di 393 abitanti, pari al 5% della popolazione insediata attuale nella UdP4Vp.

7. Limiti massimi di capacità portante espressi in termini di incremento dello sviluppo insediativo (superficie territoriale):

Unità di Paesaggio 3Vt - nessun incremento di superficie urbanizzata nella UdP 3Vt;

Unità di Paesaggio 4Ca - massimo incremento di superficie urbanizzata di 7,9 Ha, pari al 15% della superficie urbanizzata attuale nella UdP4Ca

Unità di Paesaggio 4Cb - massimo incremento di superficie urbanizzata di 0,2 Ha, pari al 5% della superficie urbanizzata attuale nella UdP4Cb;

Unità di Paesaggio 4Cc - massimo incremento di superficie urbanizzata pari a 6,8 Ha, pari al 5% della superficie urbanizzata attuale nella UdP4Cc;

Unità di Paesaggio 4Ce - massimo incremento di superficie urbanizzata pari a 3,3 Ha, pari al 8,2% (dei 40Ha ammessi) della superficie urbanizzata attuale nella UdP4Ce;

Unità di Paesaggio 4Ch - massimo incremento di superficie urbanizzata pari a 3,0 Ha, pari al 20% della superficie urbanizzata attuale nella UdP4Ch;

Unità di Paesaggio 4Ci - massimo incremento di superficie urbanizzata pari a 13,9 Ha, pari al 5% della superficie urbanizzata attuale nella UdP4Ci;

Unità di Paesaggio 4Mp - massimo incremento di superficie urbanizzata pari a 2,3 Ha, pari al 10% della superficie urbanizzata attuale nella UdP4Mp;

Unità di Paesaggio 4Tv - massimo incremento di superficie urbanizzata pari a 2,1, Ha, pari al 10% della superficie urbanizzata attuale nella UdP4Tv;

Unità di Paesaggio 4Vp - massimo incremento di superficie urbanizzata pari a 31,8 Ha, pari al 79,5% (dei 40Ha ammessi) della superficie urbanizzata attuale nella UdP4Vp.

Art. 13 Interventi di compensazione e mediazione paesistico-ambientale per la limitazione dei fenomeni di frammentazione determinati dai sistemi insediativi e di infrastrutturazione del territorio

1. Il PRG.S individua, negli insediamenti e nelle immediate aree di margine, ambiti idonei alla trasformazione territoriale previo reperimento di aree da rinaturalizzare o rimboschire con interventi a compensazione paesistica degli interventi di urbanizzazione.
2. Il PRG.S individua un sistema di parametri quantitativi minimi per interventi di trasformazione quali elementi di compensazione paesistica e strumenti utili per la verifica dei parametri degli indicatori di ecologia del paesaggio e di miglioramento strategico delle dinamiche di trasformazione dei suoli, con quantificazione specifica delle opere di rinaturazione e rimboschimento necessarie a compensare le trasformazioni urbanistiche.
3. Il PRG.S detta specifiche prescrizioni per il rispetto dei parametri quantitativi individuati per le aree di rinaturazione e riforestazione a compensazione delle opere di trasformazione urbanistica delle aree. Gli interventi a compensazione saranno realizzati, per le quote d'incidenza delle trasformazioni in atto rispetto alle previsioni, in contemporaneità alle opere di urbanizzazione del territorio a garanzia del mantenimento di valori di equilibrio delle valenze paesaggistiche del territorio comunale nel suo complesso.

Art. 14 Natura degli elaborati di verifica numerica della conformità al PTCP

1. Il PRG.S. verifica la conformità degli sviluppi insediativi ammessi, in relazione ai parametri massimi di trasformabilità fissati dal PTCP di cui al precedente articolo.
2. La verifica è effettuata attraverso l'analisi numerica delle trasformazioni previste per il mosaico paesistico dei soprassuoli ed il calcolo degli indici di ecologia del paesaggio che

identificano i caratteri strutturali delle Unità di Paesaggio nelle schede del PTCP. Le specifiche tabelle di verifica costituiscono le Tav. 26 e 27 oltre al capitolo Conformità al PTCP della Relazione Paesistica.

TITOLO III - Disciplina geologica per l'integrità fisica del territorio e la sicurezza degli insediamenti

Art. 15 Prescrizioni di carattere geologico-ambientale

Le Prescrizioni annesse allo studio Geologico-Ambientale concorrono a definire le limitazioni e le modalità d'uso del territorio sia per quanto attiene l'attitudine alla destinazione urbanistica (edificabilità) e sia per quanto attiene la tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei. Anche dove non sono presenti prescrizioni e/o vincoli alla destinazione d'uso, si dovrà comunque procedere, in sede di progetto dell'intervento, all'accertamento delle reali e puntuali condizioni del sottosuolo, con opportuni programmi commisurati sia alle condizioni di vulnerabilità del territorio e sia alle tipologie degli interventi, conformemente alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 16 Pericolosità geomorfologica

La zonazione del territorio comunale in Classi di Vulnerabilità delle Componenti Geologico-Ambientali è riportata in Tav. 20, dove si rappresenta la pericolosità geomorfologica in 4 Classi (A,B,C,D) con grado decrescente dalla Classe A alla Classe D.

1. Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (A)

Nella Classe A la pericolosità geomorfologica Alta impedisce l'uso del territorio ai fini edificativi (Edificabilità Sconsigliata della Tav. 21). A seguito della attuazione di opere e/o interventi di riassetto idrogeologico e di stabilizzazione, realizzati attraverso specifici progetti supportati da studi geologici, geomorfologici ed indagini geotecniche di dettaglio, può essere superata tale limitazione. Accertata, a seguito di collaudo, l'eliminazione e/o la riduzione della pericolosità, la deperimetrazione dell'area in classe di vulnerabilità B delle componenti Geologico-Ambientali (Edificabilità Condizionata della Tav. 21) costituisce variante al PRG.S.. In tal caso gli elaborati tecnici di ripermetrazione sono approvati dal Consiglio Comunale e trasmessi, per competenza, alla Provincia di Terni.

Usi privilegiati: opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo; consolidamento eseguito preferenzialmente con tecniche di ingegneria naturalistica;

regolazione delle acque superficiali e sotterranee; sistemi di monitoraggio per il controllo dell'evoluzione del fenomeno in atto e/o quiescente; predisposizione di piani di protezione e di emergenza per la popolazione esistente, pratiche culturali coerenti con il riassetto idrogeologico.

Usi consentiti: interventi pubblici di riassetto a tutela e messa in sicurezza del patrimonio urbanistico esistente. Interventi privati di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo purché non riguardino sostituzioni di parti strutturali degli edifici e che comunque non determinino incrementi di carico sul terreno.

Usi condizionati : opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili; per gli edifici sparsi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo allorché prevedano la sostituzione di parti strutturali degli edifici, la demolizione e ricostruzione e l'ampliamento di fabbricati esistenti, associati ad opere di consolidamento strutturale e fondale ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, è ammesso inoltre realizzare piscine e le opere pertinenziali così come definite all'art. 21 della R.R. 03 novembre 2008 n. 9 e s.m.i. i volumi tecnici e i volumi per realizzare impianti e/o attrezzature tecnologiche di qualsiasi genere. L'attuazione di quanto sopra ammesso è subordinato alla realizzazione delle opere di consolidamento e di bonifica con l'adozione di criteri atti a mitigare l'impatto dell'opera sulle condizioni di stabilità dell'area ove essa insiste e delle aree limitrofe, qualora gli stessi risultino necessari a seguito degli studi e verifiche di dettaglio che, fermo restando la vigente normativa, dovranno almeno comportare:

- a) il rilevamento geologico, geomorfologico e geotecnico di dettaglio esteso ad un areale significativo, tale da comprendere anche aree poste a monte e a valle in cui possono verificarsi fenomeni in grado di interferire con l'area in esame;
- b) l'esecuzione di una campagna geognostica finalizzata alla ricostruzione delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, geotecniche, geomorfologiche ed idrogeologiche, prevedendo, laddove necessario, la strumentazione dei fori di sondaggio con piezometri ed in clinometri;
- c) l'esecuzione di un rilievo topografico atto a definire i caratteri morfologici di dettaglio dell'area e le sezioni di verifica della stabilità;
- d) la valutazione della stabilità locale e globale allo stato attuale, durante i lavori ed alla fine degli stessi, anche in prospettiva sismica coerentemente con la nuova classificazione, da verificare con il monitoraggio strumentale dei fori di sondaggio appositamente strumentati;

- e) l'indicazione delle opere di consolidamento e di bonifica ed i criteri atti a mitigare l'impatto dell'opera sulle condizioni di stabilità dell'area ove esso insiste e delle aree limitrofe.

Usi esclusi : tutte le opere e gli interventi non compresi negli usi precedentemente elencati; immissione di liquidi e di reflui, anche se depurati, nel sottosuolo (esempio: è ammesso l'utilizzo di tecniche di fitodepurazione e/o, qualora le caratteristiche di permeabilità lo consentano, sub-irrigazione drenata); il recapito finale nel reticolo idrografico potrà avvenire solo se si dimostra che l'eventuale percolazione nel sottosuolo non pregiudichi la stabilità dei terreni, diversamente si dovrà procedere alla impermeabilizzazione del ricettore

2. Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (B)

Nella Classe B sono ricomprese le aree a Medio - Alta pericolosità geomorfologica (Edificabilità Condizionata della Tav. 21).

Usi privilegiati: opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo; consolidamento eseguito preferenzialmente con tecniche di ingegneria naturalistica; regolazione delle acque superficiali e sotterranee; sistemi di monitoraggio per il controllo dell'evoluzione del fenomeno quiescente o potenziale; pratiche colturali coerenti con il riassetto idrogeologico.

Usi consentiti: interventi pubblici di riassetto a tutela e messa in sicurezza del patrimonio urbanistico esistente. Interventi privati di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Usi condizionati : opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili e nuove edificazioni sono ammessi successivamente all'attuazione degli interventi di risanamento del dissesto o successivamente alla realizzazione di idonei studi geologici ed indagini dirette, realizzabili a livello di singolo lotto e per un intorno significativo, che testimonino la non influenza negativa dell'intervento sulle condizioni di stabilità dell'area ove esso insiste e delle aree limitrofe.

3. Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (C, D)

Nella Classe C,D sono ricomprese le aree a Media e Bassa pericolosità geomorfologica (Edificabilità Possibile della Tav. 21).

Usi privilegiati: opere di sistemazione e bonifica dei localizzati fenomeni di instabilità, eseguiti preferenzialmente con tecniche di ingegneria naturalistica; regolazione delle acque superficiali e sotterranee.

Usi consentiti: in queste aree non sono poste limitazioni alle scelte urbanistiche.

Fermo restando la vigente normativa, le indagini geologiche e geognostiche saranno almeno finalizzate ad accertare le caratteristiche litologiche e stratigrafiche, lo stato di fratturazione e/o alterazione degli ammassi rocciosi, le caratteristiche geotecniche e la posizione della falda freatica al fine della determinazione, in relazione alla particolare destinazione urbanistica, della posizione del piano fondale, della tipologia delle opere di fondazione, del carico massimo ammissibile, dell'entità dei cedimenti assoluti e differenziali e degli eventuali incrementi delle azioni sismiche di progetto. Ove le aree d'intervento ricadessero in pendio o in prossimità di scarpate dovrà essere valutata la stabilità del versante durante i lavori e alla fine degli stessi.

Art. 17 Microzonazione sismica

Nei siti nei quali sono state riscontrate condizioni litotecniche e geomorfologiche, tali da determinare fenomeni di amplificazione sismica od instabilità dinamiche locali è prescritto quanto segue:

- in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche, nelle aree appartenenti alla Zona 4, di instabilità dinamica locale, con terreni di fondazione particolarmente scadenti, riscontrate in Loc. Pian dei Poveri, Loc. Molinaccio e Loc. Le Crete, dovranno essere eseguite indagini puntuali finalizzate a valutare le potenzialità di liquefazione.
- l'attuazione delle previsioni urbanistiche, nell'area "A" presso Loc. Le Crete, è subordinata alla realizzazione degli interventi di consolidamento, indicati nello studio di dettaglio eseguito, del versante caratterizzato dalla presenza della frana quiescente individuata. Inoltre nelle porzioni di area appartenenti alle classi di amplificazione sismica locale C- elevata e D- molto elevata, individuate nella Carta delle zone suscettibili di amplificazioni o instabilità dinamiche locali, dovranno essere eseguite indagini strumentali puntuali atte a determinare le velocità medie di propagazione entro i 30 metri profondità delle onde di taglio (V_{s30}), per la definizione della categoria di suolo di fondazione;

Art. 18 Vulnerabilità idrogeologica

La zonazione del territorio comunale in Classi di Vulnerabilità delle Componenti Geologico-Ambientali è riportata in Tav. 20, dove si rappresenta la vulnerabilità all'inquinamento dei corpi idrici sotterranei in 3 Classi (1,2,3,) con grado decrescente dalla Classe 1 alla Classe 3. Come principi generali, validi per tutte le Classi si prescrive che:

- le autorizzazioni alle nuove lottizzazioni ed i permessi a costruire potranno essere rilasciati purché il progetto dimostri che le modalità dello scarico dei reflui e l'approvvigionamento idrico non vadano ad incidere in alcun modo sulle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero;
- qualora nella TAV 18 si verifichi la sovrapposizione tra le aree in cui è ammessa la fertirrigazione e il vincolo di divieto, prevale il divieto.

1. Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (1)

Nella Classe 1 sono ricomprese le aree con grado di Vulnerabilità Molto Elevata ed Elevata dei corpi idrici sotterranei. L'elevata vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei all'inquinamento e localmente la forte concentrazione di produttori reali e potenziali di inquinamento richiedono, fatto salvo quanto previsto nella vigente normativa, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. non saranno autorizzati nuovi impianti di smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche se non dotati di sistemi, tipo vassoi di fitodepurazione, atti a limitare fortemente il carico inquinante dei reflui smaltiti con particolare riguardo verso il gruppo degli azoti; nel caso di utilizzo di tecniche di fitodepurazione, prima dello scarico terminale ed a valle del sistema di trattamento, dovrà essere previsto un pozzetto, idoneo all'esecuzione di prelievi, accessibile in qualunque momento agli organi di vigilanza; le acque reflue in tal modo trattate potranno recapitare in corpo idrico superficiale ove vengano rispettati i valori limite di emissione fissati per legge, ovvero, in assenza di corpi idrici superficiali, potranno essere smaltiti tramite sistema a dispersione nel terreno mediante subirrigazione posto a valle del pozzetto di controllo dell'impianto di fitodepurazione;
2. per gli impianti di smaltimento delle acque reflue domestiche esistenti, all'atto del rinnovo della autorizzazione, sarà prescritto l'adeguamento dell'impianto esistente, secondo quanto previsto per i nuovi impianti, che dovrà avvenire entro la successiva richiesta di rinnovo;
3. non è consentita l'applicazione al terreno (pratica della fertirrigazione) degli effluenti di allevamento zootecnico né degli effluenti derivanti dai frantoi oleari; è altresì vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.
4. non è consentita la realizzazione di nuovi allevamenti di tipo industriale;
5. è consentita l'escavazione di nuovi pozzi idrici destinati ad uso domestico, nei casi in cui l'utilizzazione delle acque da parte del proprietario del fondo e della sua famiglia sia finalizzata:

- per i bisogni potabili;
- per i servizi igienici interni al fabbricato di abitazione;
- in mancanza di fonti alternative di approvvigionamento.

E' inoltre consentita, realizzazione di pozzi per usi diversi dalla residenza. In tal caso deve comunque essere attestata:

- la fattibilità idrogeologica. A seguito di un approfondito studio deve essere garantito l'esclusione di qualsiasi rischio di inquinamento e depauperamento della falda e che sia captata solo la prima falda utile senza la messa in comunicazione di più livelli acquiferi e comunque con volumi emunti non superiori ai 500 mc/anno e purché non ci si trovi nelle condizioni idrogeologiche di cui all'articolo 96 comma a) delle NTA del PTCP così come di seguito indicate:
 - falda libera in depositi alluvionali con depressione della superficie piezometrica a causa di emungimento forzato, probabile alimentazione indotta dai corsi d'acqua e possibili richiami preferenziali di agenti contaminanti;
 - rete acquifera in materiali carbonatici, in particolare calcare massivo fratturato, con la presenza di un carsismo epigeo e/o ipogeo, completo ed altamente sviluppato;
6. possono essere autorizzate attività di cava purché la coltivazione avvenga per lotti di limitata estensione, sia attuato il completo tombamento del cavo fino a ripristinare la morfologia preesistente utilizzando materiali non inquinanti e comunque conformi ai dispositivi di legge e siano adottate le misure per garantire il deflusso della falda (ponti idrici);
 7. l'uso di concimi e di fitofarmaci deve avvenire in conformità ai disciplinari di produzione integrati secondo gli indirizzi dettati dalla normativa vigente in materia, affinché sia progressivamente ridotto il potenziale carico inquinante;
 8. non saranno autorizzati nuovi stoccaggi di materiali e/o di liquidi pericolosi in serbatoi posti nel sottosuolo; per quelli esistenti, qualora non fosse possibile la loro delocalizzazione o la collocazione fuori del piano campagna, si dovrà prevedere, in fase di manutenzione, la dotazione degli stessi con sistemi di monitoraggio delle perdite o la loro sostituzione con altri serbatoi a doppia parate;
 9. possono essere autorizzati interventi in aree degradate e da riqualificare per la realizzazione di vasche di accumulo a fini irrigui, purché le sponde ed il fondo siano impermeabilizzati ed isolati rispetto alla falda alluvionale.

2. classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (2)

Nella classe 2 sono ricomprese le aree con grado di vulnerabilità Alto-Medio all'inquinamento dei corpi idrici sotterranei. In queste aree si pongono le seguenti prescrizioni utili a limitare e contenere i fenomeni di impoverimento, dequalificazione e compromissione della risorsa acqua sotterranea, sebbene con diverso grado di urgenza ed incidenza sulla realtà insediativa e produttiva rispetto alla Classe 1, pur mantenendo fermi gli obiettivi di salvaguardia e tutela della risorsa.

1. i nuovi impianti di smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche devono essere dotati di sistemi atti a limitare fortemente il carico inquinante dei reflui smaltiti, con particolare riguardo verso il gruppo degli azoti; qualora a seguito di studi di dettaglio redatti da tecnici abilitati sia verificata la presenza di una adeguata protezione delle acque sotterranee si potrà procedere utilizzando le metodologie previste per legge senza particolari accorgimenti.
2. per gli impianti di smaltimento delle acque reflue domestiche esistenti, all'atto del rinnovo della autorizzazione, sarà prescritto di accertare, con studi di dettaglio redatti da tecnici abilitati, le condizioni di protezione locale dell'acquifero procedendo, entro la successiva richiesta di rinnovo, all'adeguamento o meno dell'impianto esistente secondo quanto previsto per i nuovi impianti.
3. l'uso di concimi e di fitofarmaci deve avvenire in conformità ai disciplinari di produzione integrati secondo gli indirizzi dettati dalla normativa vigente in materia affinché sia progressivamente ridotto il potenziale carico inquinante.
4. è consentita la realizzazione di nuovi allevamenti di tipo industriale salvo la effettuazione di studi di dettaglio redatti da tecnici abilitati che accertino le locali condizioni di vulnerabilità dell'acquifero.

L'attuazione di quanto ammesso deve essere preceduto dalla redazione di studi e verifiche di dettaglio che, fermo restando la vigente normativa, dovranno almeno comportare:

- a) la esecuzione di almeno n° 1 pozzetto con prove infiltrometriche;
- b) la misura della profondità della falda idrica;
- c) per gli allevamenti zootecnici si dovranno effettuare almeno n° 2 sondaggi geognostici, spinti fino alla profondità di m. 10 dal piano di campagna, con prove di permeabilità;

per l'applicazione al terreno (pratica della fertirrigazione) degli effluenti di allevamento zootecnico, degli effluenti derivanti dai frantoi oleari e per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, oltre ad un dettaglio studio delle locali condizioni

idrogeologiche, dovranno essere effettuate analisi chimico – fisiche del suolo almeno con determinazione della Capacità di Scambio Cationico e della tessitura.

3. Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (3)

In questa Classe sono ricomprese le aree con grado di Vulnerabilità Basso o Bassissimo (Nullo) all'inquinamento dei corpi idrici sotterranei.

Fermo restando quanto prescritto nella vigente normativa e all'art. 33 delle Nta del PTCP, in queste aree non sono poste prescrizioni all'uso del suolo in considerazione che gli acquiferi sono scarsamente o per nulla vulnerabili ed inoltre non sono sottoposti ad una significativa pressione antropica.

Art. 19 Zona ammessa a consolidamento

L'abitato di Orvieto è incluso fra quelli da consolidare; il perimetro di vigilanza è riportato in Tav. 21. Gli interventi nell'ambito del perimetro di vigilanza vengono consentiti secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'Art. 2 della Legge 64/1974 ed in riferimento alla zonizzazione delle aree a diverso grado di edificabilità definite ai sensi del punto "e" della D.C.R. della R.U. n° 902 del 13 marzo 1989.

Art. 20 Zone di salvaguardia e tutela dall'inquinamento delle acque idropotabili

Nella Tav. 21 sono riportate le captazioni presenti sul territorio comunale le cui acque sono destinate al consumo umano e quindi vengono erogate a terzi mediante impianto di acquedotto. Per dette captazioni sono definite la zona di tutela assoluta e la zona rispetto, quest'ultima determinata con il metodo della isocrona a 60 giorni oppure con una fascia di raggio di 200 m che deve essere intesa come delimitazione provvisoria. In attuazione dell'Art. 21 del D.lgs. 11 maggio 1999 n° 152 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono definite:

- A) Zona di Tutela Assoluta avente un raggio di almeno 10 m intorno all'opera di presa, adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
- B) Zona di Rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; la zona di rispetto può essere suddivisa in *zona di rispetto ristretta* e *zona di rispetto allargata* in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue anche se depurati;

- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade ;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;
- k) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attività di cui ai precedenti punti preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento, in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

In caso di dismissione di una captazione sottoposta al regime di cui all'Art. 21 del D.Lgs. 155/99 e succ. mod. ed integrazioni, la limitazione all'uso del suolo sarà rimossa con atto di Consiglio Comunale che costituisce variante automatica al PRG. S e la documentazione tecnica relativa sarà trasmessa, per competenza, alla Provincia di Terni. In caso di una realizzazione di una nuova captazione, le cui acque sono destinate al consumo umano e quindi erogate a terzi, le citate norme di tutela saranno immediatamente efficaci e costituiranno variante automatica al PRG.S; la relativa documentazione tecnica sarà trasmessa , per competenza, alla Provincia di Terni.

Art. 21 Tutela igienico-sanitaria della sorgente Tione

Nella Tav. 21 vengono riportate l'Area di Concessione, l'Area di Rispetto e l'Area di Tutela Assoluta della sorgente idromineraie Tione così come definiti dal D.G.R. 10 aprile 1990 n° 3045; in queste aree, ai sensi del citato D.G.R., vengono vietate le seguenti attività o destinazioni d'uso del territorio:

- Area di Concessione: in quest'area vigono i divieti stabiliti dall'Art. 18 della L.R. 18 agosto 1989, n° 26.
- Area di rispetto: comprende l'area di tutela assoluta ed interessa le particelle n° 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-124-125 e 126 del Foglio n° 172, le particelle n° 15 parte - 16 parte - 18 parte -21-22-27 parte-28-29-30 parte-31 parte-32 parte- 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 parte 59-134-138-140-141-142-150-159-165 del Foglio n° 175 del N.C.T. di Orvieto.

In quest'area, oltre ai divieti elencati al precedente Art. 21 devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- i terreni devono essere sistemati in modo da evitare il formarsi di ristagni e da favorire un regolare efflusso e smaltimento delle acque meteoriche anche attraverso la realizzazione di canalette di convogliamento delle acque stesse, a valle dell'opera di presa, nei fossi esistenti;
- i fabbricati esistenti devono essere provvisti di idonee fognature impermeabili, ovvero di impianti di chiarificazione delle acque reflue che dovranno essere allontanate dalla zona mediante condotte a tenuta od autobotti;
- le opere di nuova costruzione devono essere realizzate con modalità tali da non recare pregiudizio dal punto di vista igienico sanitario alla risorsa idrominerale.

In questa stessa area di rispetto vengono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- 1) disperdere od immettere in fossi non impermeabilizzati reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- 2) accumulare concimi organici, anche se in vasche a tenuta od impermeabilizzate;
- 3) smaltire nel suolo e nel sottosuolo rifiuti liquidi e solidi di qualsiasi natura ed impiegare fertilizzanti, pesticidi, diserbanti ed i presidi sanitari di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 30.4.1962 n° 383 e successive modifiche ed aggiornamenti;
- 4) disperdere nel sottosuolo acque meteoriche e superficiali anche se provenienti da strade e piazzali;
- 5) aprire miniere, cave e torbiere;
- 6) effettuare perforazioni diverse da quelle per ricerche di acque minerali;
- 7) aprire discariche di qualsiasi tipo anche se controllate e stoccare rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose e radioattive;
- 8) aprire centri di raccolta, demolizione e rottamazione di veicoli in genere;
- 9) aprire impianti di trattamento rifiuti;
- 10) allevare, pascolare bestiame;

11) piantumare alberi ad elevato sviluppo radicale.

Area di Tutela Assoluta: interessa le Particelle n° 75 parte-77-78-79 parte-80 parte e 126 del Foglio n° 172 del N.C.T. di Orvieto:

- obbligo di recinzione dell'area con rete metallica verde, o altro sistema idoneo, avente altezza minima di m. 1.80.

Art. 22 Fasce di rispetto dei depuratori

Nella Tav. 21 è riportata la fascia di inedificabilità circostante l'area degli impianti di depurazione della larghezza non inferiore a 100 m.; per gli abitati, la cui fognatura è servita da fosse Imhoff, viene fissata una fascia di inedificabilità della larghezza non inferiore a 50 m. Per gli abitati di Colonna di Prodo, di Corbara e Ponte di Morrano viene definita, in direzione dell'abitato, una fascia di inedificabilità di 50 m dagli impianti di depurazione in cui l'Amministrazione Comunale si impegna ad adottare accorgimenti sostitutivi atti a neutralizzare eventuali emissioni di maleodoranze o microorganismi patogeni, quali barriere di alberi a fogliame persistente e a grande sviluppo, pannelli di sbarramento o, al limite, il ricovero degli impianti in spazi chiusi, ovvero a delocalizzare l'impianto stesso in area più distante dall'abitato. Per l'abitato di Prodo la fascia di inedificabilità è pari a 50 m. In caso di dismissione di un impianto di depurazione, il vincolo di inedificabilità sarà rimosso con atto di Consiglio Comunale che costituisce variante automatica al PRG.S e la documentazione tecnica relativa sarà trasmessa, per competenza, alla Provincia di Terni. In caso di realizzazione di un nuovo depuratore, sarà posto un vincolo di inedificabilità della larghezza non inferiore a 100 m che sarà immediatamente efficace e costituirà variante al PRG.S; la relativa documentazione tecnica sarà trasmessa, per competenza, alla Provincia di Terni.

Art. 23 Escavazione di pozzi per la captazione di falde idriche

Sulla base delle caratteristiche idrogeologiche delle formazioni interessate e di quelle dell'acquifero sarà definito il tipo di pozzo più idoneo ad emungere la portata richiesta.

Fatta salva la vigente normativa di settore, la escavazione di nuovi pozzi richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la depressione della superficie piezometrica della falda indisturbata dovrà essere contenuta entro valori tali da evitare richiami di altre falde o di acque esterne;
- i prelievi dovranno essere opportunamente limitati o anche vietati in quelle zone in cui è da temere un abbassamento del terreno che possa danneggiare direttamente o indirettamente il territorio interessato ed in particolare gli edifici e le opere soprastanti;

- le perforazioni andranno eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse provvedendo, fra l'altro, alla cementazione delle falde non interessate alla utilizzazione;
- la testata dei pozzi sarà a quota maggiore a quella del piano campagna, fatto salvo la presenza di vincoli sovraordinati che richiedano che l'opera non sporga dal piano di campagna; in questo caso si ammette una altezza massima fuori terra di 30 cm; ove possibile; la testa pozzo sarà chiusa e preferibilmente alloggiata in apposita cabina e sarà provvista di organo di aerazione;
- l'impianto di sollevamento sarà dotato di idoneo contatore delle portate emunte.

Art. 24 Situazioni a rischio di frana identificate nel piano stralcio di assetto idrogeologico – P.A.I.

Le aree identificate nel territorio comunale a rischio di frana molto elevato, riportate in Tav. 21, sono soggette alla normativa del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico - P.A.I. In queste aree gli ampliamenti dei fabbricati esistenti sono subordinati al collaudo delle opere di consolidamento e alla conseguente deperimetrazione dell'area, a seguito degli interventi di messa in sicurezza, che costituisce variante automatica al PRG.S. Gli elaborati, così come modificati, saranno approvati dal Consiglio Comunale e trasmessi, per competenza, alla Provincia di Terni.

Art. 25 Aree interessate da pericolosità idraulica identificate nel piano stralcio di assetto idrogeologico – P.A.I.

Le aree interessate dalle fasce fluviali A, B e C, riportate in Tav. 21, sono soggette alla normativa del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – P.A.I.. A seguito degli interventi di messa in sicurezza, come definiti dalla legislazione vigente in materia, la deperimentazione delle aree costituisce variante automatica del PRG. S.

Art. 26 Organizzazione della protezione civile.

Nella Tav.1 sono riportate le aree individuate per la organizzazione delle operazioni di soccorso alla popolazione, distinte come segue:

- CM1 – Aree di accoglienza destinate a tendopoli, roulottopoli o a containers;
- CM2 – Aree di accoglienza coperte rappresentate da centri sportivi o altri impianti;
- CM3 – Depositi/magazzini che svolgono la funzione di deposito materiali;
- CM4 – Aree di attesa dove viene raccolta la popolazione e le persone possono essere tempestivamente assistite ed informate;
- CM5 – Aree di ammassamento nelle quali fare affluire i materiali, i mezzi e gli uomini che intervengono nelle operazioni di soccorso.

Art. 27 Attività estrattive

Nella Tav. 22 sono individuate le macroaree dove sono presenti risorse geominerarie (inerti alluvionali e materiali basaltici) oggetto di potenziale attività estrattiva da verificare solo a seguito di procedura di accertamento di giacimento di cui all'art. 5 bis della L.R. 2/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di domanda di accertamento di giacimento in variante al PRG.S, oltre alla documentazione ed alle procedure previste dalla legislazione regionale vigente in materia, deve essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

- Relazione geologica – mineraria tesa a determinare l'effettiva disponibilità delle risorse evidenziando i vincoli territoriali e i possibili fenomeni negativi indotti dall'attività estrattiva, in termini di equilibrio geologico dei versanti e di interferenze con le acque superficiali e sotterranee, e relativa cartografia su base C.T.R. 1 : 5.000.

Art. 28 Fasce di rispetto dei cimiteri

Le aree cimiteriali sono individuate nelle planimetrie di PRG e destinate a zona F. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri, individuate intorno sia all'esistente che eventualmente all'ampliamento previsto, così come riportate nelle Tav. 1 è vietato realizzare nuovi edifici, ampliare quelli esistenti e qualsiasi intervento di ristrutturazione urbanistica. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia senza ampliamento.

Titolo IV Disciplina paesistica speciale per la conservazione delle risorse del territorio

Art. 29 Finalità della disciplina paesistica speciale

1. Il PRG.S individua nel territorio comunale gli elementi di disciplina del governo del territorio a cui afferiscono valenze paesistiche speciali.
2. La disciplina paesistica speciale del PRG.S è finalizzata ad individuare un sistema organico di norme per la salvaguardia e la conservazione attiva delle risorse del territorio nelle loro manifestazioni di preminente interesse conservativo e per lo sviluppo insediativo secondo forme di uso durevole delle risorse, con requisiti di elevata qualità paesistica.
3. La disciplina paesistica speciale è sovraordinata e complementare alle discipline urbanistiche e paesistiche del PRG.S per il governo dell'Ambito Territoriale Rurale, vige esclusivamente

nelle Macroaree E, delle quali è essenziale l'efficacia conservativa delle matrici paesistiche che caratterizzano il territorio comunale.

4. Il PRG.S individua i necessari riferimenti cartografici della presente disciplina paesistica speciale nell'ambito della tavola 23. Tali individuazioni costituiscono parte integrante delle norme del presente titolo ed hanno con esse valore di prescrizione.

Art. 30 Gerarchia e implementazione cartografica della disciplina

1. Il PRG.S recepisce i perimetri delle aree afferenti a disposizioni sovraordinate di direttive, leggi e piani. Specificamente il PRG.S recepisce i perimetri dei Siti di Interesse Comunitario, delle Zone a Protezione Speciale, del Parco Fluviale del Tevere, del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana, delle Foreste Demaniali Regionali.
2. Il PRG.S recepisce, precisa ed adegua i perimetri delle aree afferenti alle disposizioni sovraordinate di coordinamento territoriale provinciali, razionalizzando i rapporti fra i perimetri di dette aree e di quelle del precedente comma, in funzione della natura delle aree, riducendo ove possibile le intersezioni di perimetri diversi e/o complementari e le aree interstiziali fra i diversi regimi normativi.

Art. 31 Sistemi territoriali strutturali di preminente interesse conservativo

1. Il PRG.S ordina la disciplina paesistica speciale in riferimento ai sistemi territoriali strutturali di preminente interesse conservativo, che riconosce nell'ambito dei propri assunti conoscitivi, strutturali e strategici. Il PRG.S stabilisce attraverso la Disciplina paesistica speciale modalità di sviluppo degli insediamenti idonee ad evitare o mitigare gli impatti paesistici ed ambientali, contribuendo al complessivo riequilibrio del bilancio delle risorse del territorio comunale, in coerenza con il quadro coordinato degli scenari di pianificazione e di valutazione definiti a livello di pianificazione regionale di indirizzo territoriale e di pianificazione provinciale di coordinamento territoriale.
2. Il PRG.S individua i seguenti sistemi territoriali strutturali di preminente interesse conservativo:
 - emergenze naturalistiche;
 - emergenze archeologiche e emergenze storiche;
 - emergenze percettive;
 - aree di interesse naturalistico ed ecologico;
 - aree di interesse storico e archeologico;

- aree di interesse agronomico;
- aree di diretta influenza paesistica degli insediamenti.

3. Il sistema delle emergenze naturalistiche è composto dalle seguenti categorie di risorse:

- aree comprese entro Siti di Interesse Comunitario (SIC);
- aree comprese entro Zone a Protezione Speciale (ZPS);
- aree comprese entro il Parco fluviale del Tevere;
- aree di elevata diversità floristico-vegetazionale;
- aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche.

4. Il sistema delle emergenze archeologiche e delle emergenze storiche è composto dalle seguenti categorie di risorse:

- aree comprese entro il Parco Archeologico Ambientale;
- cave storiche di calcare.

5. Il sistema delle emergenze percettive è composto dalle seguenti categorie di risorse:

- rupe e insediamento di Orvieto;
- culminazioni morfologiche ad elevata fragilità visuale;
- strade panoramiche.

6. Il sistema delle aree di interesse naturalistico ed ecologico è composto dalle seguenti categorie di risorse:

- sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana (STINA);
- foreste demaniali regionali;
- aree con funzioni di corridoi ecologici;
- aree di interesse faunistico;
- aree di interesse naturalistico;
- rilievi collinari ad evoluzione morfogenetica pseudocalanchiva;
- aree comprese entro il Parco Territoriale del Paglia;
- corsi d'acqua.

7. Il sistema delle aree di interesse storico e archeologico è composto dalle seguenti categorie di risorse:

- aree di rischio archeologico
- beni storico-culturali sparsi e loro dirette pertinenze;
- nuclei insediativi e beni architettonici storici sparsi;
- strade.

8. Il sistema delle aree di interesse agronomico è composto dalle seguenti categorie di risorse:

- aree di particolare interesse agricolo confermate;
- aree di particolare interesse agricolo ricollocate.

Art. 32 Siti di Interesse Comunitario

1. Il PRG.S recepisce l'individuazione dei Siti di Interesse Comunitario nel territorio comunale, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze naturalistiche, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 13 - tav. 8) e dal PTCP (art. 128 – tav. IIA). Essi comprendono aree di preminente importanza per assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di habitat seminaturali e di specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario.
2. Il PRG.S. riconosce il preminente interesse delle aree proposte come SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, oltre che per gli intrinseci valori strutturali di naturalità, anche per i valori strategici di ordine sistemico connessi alla costituzione della rete ecologica europea Natura 2000.
3. Il PRG.S assume politiche territoriali con oggettive dominanti conservative in ragione dei precedenti comma. I singoli interventi, a diverso titolo e da diversi soggetti proposti nelle aree comprese nei SIC, sono soggetti a valutazione di incidenza secondo la legislazione vigente in materia (DPR 357/97 e DGR 3621/98).

Art. 33 Zone a Protezione Speciale

1. Il PRG.S recepisce l'individuazione delle Zone a Protezione Speciale nel territorio comunale, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze naturalistiche, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 13 - tav. 8) e dal PTCP (art. 128 – tav. IIA).
2. Il PRG.S. riconosce di preminente interesse le finalità della Direttiva 79/409/CEE in relazione alla protezione dell'aviofauna migratoria ed alla conservazione degli uccelli selvatici.
3. Il PRG.S assume politiche territoriali con oggettive dominanti conservative in ragione dei precedenti comma. I singoli interventi, a diverso titolo e da diversi soggetti proposti nelle aree comprese nei ZPS, sono soggetti a valutazione di incidenza secondo la legislazione vigente in materia (DPR 357/97 e DGR 3621/98).

Art. 34 Parco fluviale del Tevere

1. Il PRG.S recepisce l'individuazione delle aree del Parco fluviale del Tevere comprese nel territorio comunale, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze naturalistiche, in relazione alla perimetrazione stabilita dai relativi atti istitutivi.
2. Il PRG.S riconosce al Parco valenze strategiche multiple e complementari di salvaguardia e conservazione della natura, di conservazione dei caratteri di permanenza storica del paesaggio, di valorizzazione sociale ed economica delle risorse del territorio secondo forme di uso durevole.
3. Secondo l'assunto del precedente comma ed in base al riconoscimento della ineludibile necessità dell'attuazione di politiche di conservazione attiva del paesaggio e delle risorse ambientali il PRG.S assume come prioritaria l'esigenza di definire un piano paesistico-ambientale unitario sovracomunale di gestione del Parco che definisca i necessari aspetti strutturali, strategici, operativi ed attuativi e permetta di programmare gli interventi secondo le opportunità e disponibilità finanziarie degli Enti gestori.
4. Fino alla approvazione dello strumento di gestione ed al suo conseguente recepimento negli strumenti di pianificazione territoriale comunali, nelle aree comprese nel Parco, ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti esclusivamente all'Ambito Territoriale Rurale, non sono consentiti:
 - la realizzazione di allevamenti industriali;
 - la realizzazione di nuove infrastrutture stradali o ferroviarie;
5. L'espianto o l'abbattimento di formazioni vegetali di campo quali macchie, siepi ed alberi isolati o in filare è normato secondo quanto previsto nelle norme del PTCP e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 35 Area Naturale Protetta Elmo Melonta

1. Il PRG.S recepisce integralmente l'individuazione e le norme dell'Area Naturale Protetta Elmo Melonta approvate dalla Provincia di Terni.

Art. 36 Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana

1. Il PRG.S recepisce l'individuazione delle aree del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale Monte Peglia e Selva di Meana comprese nel territorio comunale, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle aree di interesse naturalistico ed ecologico, in relazione alla perimetrazione istitutiva.

2. Nelle aree appartenenti al sistema territoriale vigono oltre le norme sovraordinate le norme regolamentari disposte dagli Enti gestori attraverso gli organismi comunitari da essi istituiti per il governo coordinato del sistema sovracomunale.

Art. 37 Foreste demaniali regionali

1. Il PRG.S recepisce l'individuazione delle aree di proprietà demaniale regionale a prevalenza di soprassuoli forestali, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle aree di interesse naturalistico ed ecologico.
2. Per l'interesse naturalistico ed in generale paesistico che rivestono, nelle aree demaniali sono favorite le forme di governo forestale ad alto fusto e tutti gli interventi per l'avvio all'alto fusto dei boschi e le azioni di sperimentazione di forme innovative di intervento idonee a salvaguardare o a recuperare migliorare condizioni di equilibrata ed elevata naturalità.

Art. 38 Aree di elevata diversità floristico-vegetazionale

1. Il PRG.S individua nel territorio comunale le aree di elevata diversità floristico-vegetazionale, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze naturalistiche, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 12 - tav. 8) e dal PTCP (tav. IIA), specificando attraverso idonei approfondimenti conoscitivi i perimetri delle aree individuate dagli strumenti sovraordinati.
2. Il PRG.S. considera le aree di elevata diversità floristico-vegetazionale banche genetiche di riferimento per la progettazione e l'attuazione degli interventi di recupero naturalistico del paesaggio.
3. Il PRG.S incentiva:
 - la protezione degli habitat che comprendono le specie floristiche rare minacciate di estinzione o vulnerabili, endemiche dell'Italia centrale o di interesse fitogeografico regionale espressamente indicate dall'allegato A alla L.R. 27/00;
 - la protezione delle specie autoctone, attraverso il divieto di introdurre specie non autoctone e la progressiva sostituzione degli individui di specie non autoctone presenti, fatte salve le esigenze di introduzione e conduzione relative alle attività produttive;
 - il riequilibrio e conservazione dell'assetto morfologico ed idrogeologico i base ai piani di settore ed ai piani di bacino per la difesa idrogeologica;
 - la protezione del bosco seminaturale e dei castagneti da frutto;
 - la protezione delle praterie primarie e loro conservazione attraverso attività di pascolo bilanciate.

4. L'espianto o l'abbattimento di formazioni vegetali di campo quali macchie, siepi ed alberi isolati o in filare è normato secondo quanto previsto nelle norme del PTCP e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 39 Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche

1. Il PRG.S individua nel territorio comunale le aree di particolare interesse geologico e le singolarità geologiche, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze naturalistiche, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 16 – tav. 11) e dal PTCP (tav. IIA), specificando attraverso idonei approfondimenti conoscitivi i perimetri delle aree individuate dagli strumenti sovraordinati.
2. Il PRG.S promuove la salvaguardia e la valorizzazione culturale di tali risorse naturalistiche di cui è riconosciuto l'interesse pubblico.
3. Le modificazioni delle caratteristiche dei luoghi sono consentite a solo fine scientifico previa apposita autorizzazione comunale e comunicazione alla Giunta regionale a cura del Comune. Non è in ogni caso consentito:
 - realizzare discariche e depositi di rifiuti o di materiali di qualunque genere, ancorché non di rifiuto e non destinati allo smaltimento;
 - realizzare piantagioni per rimboschimento o coltivazione agricola che possano recare qualunque genere di pregiudizio all'integrità delle risorse, relativamente alle loro dinamiche evolutive naturali o seminaturali, o che ne compromettano la percezione visiva, sia nei casi si tratti di formazioni puntuali che nei casi di formazioni diffuse;
 - alterare in qualunque modo il regime idrico di superficie e sotterraneo, con captazioni, derivazioni, accumuli di acque o altre trasformazioni che possano recare qualunque genere di pregiudizio all'integrità delle risorse, relativamente alle loro dinamiche evolutive naturali o seminaturali;
 - realizzare opere strutturali ed infrastrutturali che possano recare qualunque genere di pregiudizio all'integrità delle risorse, relativamente alle loro dinamiche evolutive naturali o seminaturali, con le sole eccezioni delle opere infrastrutturali previste dalle lett. h), i) ed l) dell'art. 5 della L.R. 46/97 e delle opere strutturali di utilità pubblica ed indifferibile per la conservazione delle risorse stesse o per la sicurezza del territorio.

Art. 40 Aree e beni storici - archeologici

1. Il PRG.S riconosce la diffusa sensibilità archeologica del territorio comunale e la conseguente necessità di pervenire ad una sua articolazione spaziale idonea a governare le trasformazioni nel rispetto di tali specifici elementi di interesse.
2. Nelle aree con accertate preesistenze archeologiche monumentali (Aree di rischio storico – archeologico art. 132 NTA del PTCP): Parco Archeologico Ambientale, così come perimetrato nelle planimetrie di piano, ogni trasformazione che comporti scavi o arature dei terreni a profondità superiore ad un metro, deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza archeologica, ed è subordinata all'esecuzione, a carico del promotore della trasformazione, di prospezioni e/o saggi di scavo secondo modalità concordate con la suddetta Soprintendenza.
3. Per quanto attiene la normativa dei beni di interesse storico archeologico si fa riferimento agli art.li 130, 131 e 133 delle NTA del PTCP.
4. Con riferimento all'art. 132 delle NTA del PTCP, il comma 1 del presente articolo riconosce “la diffusa sensibilità archeologica” dell'intero territorio comunale e norma di conseguenza le modalità per la realizzazione degli interventi ammessi.
5. Negli “ambiti di particolare interesse archeologico”, individuati nella Tav. 23 “Disciplina Paesistica Speciale per la Conservazione delle Risorse del Territorio” sono presenti beni archeologici di enorme importanza. In questi ambiti, sono ammessi tutti gli interventi necessari per lo scavo, per la manutenzione, per la tutela e per la valorizzazione dei beni archeologici.

Art. 41 - Edifici Sparsi costituenti immobili di interesse storico, architettonico e culturale (art. 33 comma 5 L.R. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Il PRG.S individua gli edifici costituenti immobili di interesse storico, architettonico e culturale, ai sensi dell'art. 33 comma 5 L.R. 11/2005.
2. Negli elaborati del PRG.S, i beni di cui al comma precedente sono suddivisi in: Beni Storici, Casolari e Mulini.
3. Per i Beni Storici individuati negli elaborati di piano e descritti nelle relative schede della Relazione sui beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, per una fascia lineare di 50 m o nel caso di bene puntuale, avente raggio di 50 m, ogni trasformazione fisica che comporti scavi, è subordinata all'esecuzione a carico e spese del promotore delle trasformazioni, di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali. Ciò in quanto tale area è da considerarsi a “generica potenzialità” di ritrovamento di materiali storico archeologico. Per

i beni storici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione edilizia purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico architettoniche del bene. Non sono ammessi ampliamenti.

4. Per i Casolari e i mulini la cui destinazione residenziale deve essere verificata e/o dimostrata in sede di rilascio del titolo abilitativo, edifici isolati di interesse storico, architettonico, culturale e/o tipologico, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione edilizia purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico architettoniche del bene. Sono ammessi ampliamenti per una superficie non superiore a 100 mq.. L'ampliamento, può essere effettuato con le modalità previste nelle singole schede.

Art. 42 Parco Archeologico Ambientale

1. Il PRG.S individua l'ambito di preminente interesse storico e archeologico documentato del Parco Archeologico Ambientale appartenente al sistema territoriale strutturale delle emergenze archeologiche e delle emergenze storiche.
2. Il PRG.S promuove la salvaguardia e la valorizzazione culturale di tali risorse storiche ed archeologiche, di cui è riconosciuto l'interesse pubblico. A tale fine la gestione a parco dell'ambito territoriale individuato è definita in modo organico attraverso un piano unitario di coordinamento ed attuazione delle diverse misure ed azioni di salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle risorse con particolare attenzione alla valorizzazione in sito per le configurazioni idonee a tale tipo di gestione.
3. Sono tutelati dalla legislazione vigente tutti i siti archeologici ed i beni culturali.
4. Il piano del parco definisce in via prioritaria i seguenti aspetti:
 - priorità di intervento per la salvaguardia dei beni storici ed archeologici;
 - modalità di gestione unitaria e congruente dei siti archeologici;
 - modalità di gestione congruente con il mosaico paesistico con particolare riferimento alla conservazione ed al miglioramento dell'equipaggiamento arboreo relativo a corsi d'acqua, strade, margini di campo;
 - percorsi e aree per la visita dei siti archeologici;
5. all'interno del Parco è vietata ogni forma di attività estrattiva;
6. All'interno del perimetro del Parco Archeologico, non è ammessa la costruzione di piscine.

Art. 43 - Parco Culturale

1. Il PRG.S al fine di promuovere politiche di sviluppo, centrate sulla identità locale, in grado cioè di valorizzare le risorse territoriali ed integrarle con la promozione turistica, negli elaborati di piano, perimetra il “Parco Culturale”;
2. Con il Parco Culturale si vuole raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a. assegnare visibilità a tutti i beni culturali e ambientali;
 - b. diversificare e ampliare le attuali tipologie di frequentazione turistica, potenziando anche le infrastrutture;
 - c. valorizzare tutte quelle attività compatibili con l’immagine complessiva della città e del territorio.

La realizzazione del Parco Culturale è finalizzata quindi, alla costruzione di servizi culturali e turistici per valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale ed ambientale che definisce questo territorio.

A tal fine è auspicabile:

- valorizzare le risorse territoriali, sia naturali che storiche del territorio, del paesaggio agrario e delle produzioni agricole. Il processo di valorizzazione da attivare quindi, congiunge non solo le risorse culturali in senso stretto (siti archeologici, musei), ma anche il paesaggio, l’ambiente sino al patrimonio immateriale.
 - incentivare la diversificazione economica del territorio orvietano, in particolare lo sviluppo turistico. Affermare cioè, un modello di turismo fondato su una forte integrazione con le risorse del territorio: storia, natura, cultura locale, paesaggio agrario, enogastronomia. Uno sviluppo turistico in senso ambientale ed ecosostenibile che pone una particolare attenzione alla localizzazione delle strutture dei servizi, avendo cura di non compromettere i valori storici ed ambientali che caratterizzano questo tipo di offerta turistica;
3. il Parco Culturale è soggetto ad uno studio unitario. Fino all’approvazione dello studio unitario, vigono comunque le seguenti norme.

Non sono ammesse trasformazioni del mosaico paesistico dei soprassuoli ad eccezione di quelle relative agli avvicendamenti delle coltivazioni.

Sono ammesse:

- attività di studio, ricerca, restauro, inerenti i beni, ad opera degli istituti autorizzati;
- l’utilizzazione agricola dei terreni destinati a tale uso;
- adeguamenti della rete viaria esistente;
- la manutenzione e l’attrezzamento dei percorsi esistenti;
- la realizzazione e l’attrezzamento di nuovi percorsi;

4. All'interno del parco è vietata ogni forma di attività estrattiva.
5. Nelle Planimetrie di PRG, all'interno del Parco Culturale, sono perimetrate con apposito retino, le aree denominate "S", all'interno delle quali ogni trasformazione che comporti scavi o arature dei terreni a profondità superiore ad un metro, deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza archeologica, ed è subordinata all'esecuzione, a carico del promotore della trasformazione, di prospezioni e/o saggi di scavo secondo modalità concordate con la suddetta Soprintendenza.

Art. 44 Cave storiche di calcare

1. Il PRG.S individua le aree delle cave storiche di calcare, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze archeologiche e delle emergenze storiche.
2. Il PRG.S promuove la salvaguardia e la valorizzazione culturale di tali risorse, di cui è riconosciuto l'interesse pubblico. Le cave storiche di calcare ricadono in zona agricola senza una propria destinazione specifica.

Art. 45 Rupe e insediamento di Orvieto

1. Il PRG.S individua le aree della rupe e dell'insediamento di Orvieto, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze percettive. Per le peculiari caratteristiche storiche e ambientali oltre che visuali di queste risorse ad esse è riconosciuta la valenza complessiva di paesaggio ad emergente sensibilità delle componenti naturali e culturali.
2. Il PRG.S promuove la salvaguardia e la valorizzazione culturale di tali risorse, di cui è riconosciuto il preminente interesse pubblico. Dal punto di vista della salvaguardia e del miglioramento della qualità visuale del paesaggio, le norme del presente comma coprono il campo di relazioni intersive contiguo alla rupe. Esse intervengono sul controllo qualitativo delle visuali della rupe dall'intorno ad essa limitrofa e delle visuali panoramiche dell'intorno dall'insediamento, sulla sommità della rupe.

Art. 46 Culinazioni morfologiche ad elevata fragilità visuale

1. Il PRG.S individua nel territorio comunale le aree di crinale ad elevata fragilità visuale, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze percettive, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche dei rilievi (Tavv. 12 e 13), alla articolazione del mosaico dei soprassuoli e in riferimento alle aree non comprese entro il perimetro delle aree boscate.
2. Il PRG.S tutela le aree di crinale classificate ad elevata fragilità visuale.
3. Nelle aree di crinale sono vietate le trasformazioni morfologiche di qualunque genere che possano intaccare ed alterare il profilo della linea di cresta nei tratti individuati.

4. Gli interventi che ricadono nelle immediate vicinanze dei punti di culminazione morfologica debbono essere accompagnati da uno Studio di Inserimento Paesistico che approfondisca la conoscenza dei caratteri e dei significati dei luoghi. In particolare, lo studio deve valutare “l’effetto visivo”, a tale scopo lo Studio di Inserimento Paesistico deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:
- a) descrizione della morfologia dei luoghi;
 - b) descrizione dello stato iniziale dei luoghi e delle specifiche componenti paesistiche, con particolare riferimento ai valori dell’ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi ecc.;
 - c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l’intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
 - d) misure proposte per l’attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

Art. 47 Strade panoramiche

1. Il PRG.S individua nel territorio comunale le strade panoramiche, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze percettive, in relazione alle prescrizioni del PTCP (art. 137 – tav. IIA), alle caratteristiche geomorfologiche dei rilievi (Tavv. 12 e 13), alla articolazione del mosaico dei soprassuoli e in riferimento alle aree non comprese entro il perimetro delle aree boscate. Attraverso i dati di approfondimento conoscitivo, il PRG.S precisa i tratti di strada con effettive caratteristiche di panoramicità.
2. Il PRG.S tutela le condizioni di panoramicità delle strade. Le eventuali progettazioni che possono interferire con le visuali panoramiche dovranno essere corredate da idonee verifiche e valutazioni a dimostrazione dell’assenza di interferenza visuale e mantenimento delle visuali di interesse paesistico.
3. Lungo i tratti di strade panoramiche di crinale, definiti in modo univoco dalla visibilità panoramica su due lati, tutte le trasformazioni di ordine insediativo, comprese le realizzazioni di annessi agricoli ed attrezzature tecnologiche, sono ammesse esclusivamente nel caso in cui la linea di colmo o in ogni caso la parte sommitale degli edifici e dei manufatti di diverso genere risulta ad una quota di almeno 10 m al di sotto della quota sul livello del mare della culminazione morfologica, sia essa un crinale o una cima. Queste misure vanno considerate nel tratto corrispondente alla localizzazione dell’intervento sull’allineamento rispondente alla massima pendenza dei versanti. Non sono consentite opere di recinzione né siepi di schermatura che alterino la visuale.

4. Lungo il ciglio stradale a monte dei tratti di strade panoramiche di costa, l'edificazione e la realizzazione di siepi e recinzioni sono ammesse senza condizionamenti delle norme del presente articolo. Lungo il ciglio stradale a valle dei tratti di strade panoramiche di costa, l'edificazione e la realizzazione di siepi e recinzioni sono ammesse con le localizzazioni e le caratteristiche di cui al precedente comma con riferimento alla quota sul livello del mare del tratto stradale interessato, sull'allineamento rispondente alla massima pendenza dei versanti.

Art. 48 Aree con funzioni di corridoi ecologici

1. Il PRG.S recepisce, precisa ed adegua nel territorio comunale i perimetri delle aree con funzioni di corridoi ecologici, appartenenti al sistema territoriale delle aree di interesse naturalistico ed ecologico, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 9 e 10 – tav. 6) e dal PTCP (tav. IIA), specificando attraverso idonei approfondimenti conoscitivi i perimetri delle aree individuate dagli strumenti sovraordinati.
2. Il PRG.S promuove la salvaguardia delle funzioni ambientali riconosciute a tali aree con particolare riguardo alla presenza nel territorio comunale ed in diretta relazione con le aree medesime di configurazioni ad elevata sensibilità naturalistica ed ecologica relative a SIC, ZPS, aree protette a gestione comunitaria locale ed emergenze naturalistiche di ordine geologico e floristico che contribuiscono al particolare interesse naturalistico complessivo del settore nordorientale del territorio comunale.
3. Entro le aree con funzioni di corridoio ecologico non sono consentite piantagioni di rimboschimento con specie estranee alla vegetazione naturale potenziale. Le piantagioni di rimboschimento, in ragione degli specifici caratteri del mosaico paesistico dei soprassuoli, sono limitate alle esigenze di salvaguardia o consolidamento idrogeologico dei versanti, al fine di conservare la diversificazione del mosaico stesso con particolare riguardo all'alternanza tra i boschi e le colture o i soprassuoli privi di copertura forestale in genere.

Art. 49 Aree di interesse faunistico

1. Il PRG.S recepisce, precisa ed adegua nel territorio comunale i perimetri delle aree con caratteri del mosaico paesistico dei soprassuoli di interesse per la conservazione degli habitat e delle popolazioni della fauna selvatica, appartenenti al sistema territoriale delle aree di interesse naturalistico ed ecologico, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 11 – tav. 7) e dal PTCP (tav. IIA), specificando attraverso idonei approfondimenti conoscitivi i perimetri delle aree individuate dagli strumenti sovraordinati.

2. Il PRG.S promuove la salvaguardia delle funzioni ambientali riconosciute a tali aree con particolare riguardo alla presenza nel territorio comunale ed in diretta relazione con le aree medesime di configurazioni ad elevata sensibilità naturalistica ed ecologica relative a SIC, ZPS, aree protette a gestione comunitaria locale ed emergenze naturalistiche di ordine geologico e floristico che contribuiscono al particolare interesse naturalistico complessivo del settore nord-orientale del territorio comunale.
3. Entro le aree con caratteri di interesse faunistico, per le finalità di conservazione delle caratteristiche morfologiche e spaziali del mosaico paesistico dei soprassuoli, l'espianto o l'abbattimento di formazioni vegetali di campo quali macchie, siepi ed alberi isolati o in filare è normato secondo quanto previsto nelle norme del PTCP e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia. Nelle stesse aree, ai fini della conservazione della diversità biologica e morfologica del paesaggio, sono consentiti ed auspicati gli interventi silvicolture atti a contenere la colonizzazione di campi, radure, pascoli ed aree prive di copertura forestale in genere, da parte della vegetazione forestale..

Art. 50 Aree di interesse naturalistico

1. Il PRG.S recepisce, precisa ed adegua nel territorio comunale i perimetri delle aree di interesse naturalistico, appartenenti al sistema territoriale delle aree di interesse naturalistico ed ecologico, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 14 – tav. 9) e dal PTCP (tav. IIA), specificando attraverso idonei approfondimenti conoscitivi i perimetri delle aree individuate dagli strumenti sovraordinati.
2. Il PRG.S promuove la salvaguardia delle funzioni ambientali riconosciute a tali aree con particolare riguardo alla presenza nel territorio comunale ed in diretta relazione con le aree medesime di configurazioni ad elevata sensibilità naturalistica ed ecologica relative a SIC, ZPS, aree protette a gestione comunitaria locale ed emergenze naturalistiche di ordine geologico e floristico che contribuiscono al particolare interesse naturalistico complessivo del settore nordorientale del territorio comunale.

Art. 51 Rilievi collinari ad evoluzione morfogenetica pseudocalanchiva

1. Il PRG.S individua nel territorio comunale i perimetri delle con rilievi collinari ad evoluzione morfogenetica pseudocalanchiva di interesse paesistico, appartenenti al sistema territoriale delle aree di interesse naturalistico ed ecologico.
2. Il PRG.S promuove la salvaguardia dei caratteri ecologici e morfologici del paesaggio dovuti alle specificità geomorfologiche e vegetazionali nel quadro complessivo della

politica strutturale di livello comunale per la conservazione della diversità morfologica e biologica del paesaggio.

3. Entro le aree collinari ad evoluzione morfogenetica pseudocalanchiva non sono consentite piantagioni di rimboschimento con specie estranee alla vegetazione naturale potenziale. Le piantagioni di rimboschimento, in ragione degli specifici caratteri del mosaico paesistico dei soprassuoli, sono limitate alle esigenze di salvaguardia o consolidamento idrogeologico dei versanti, al fine di conservare la diversificazione del mosaico stesso con particolare riguardo all'alternanza tra i boschi e le colture o i soprassuoli privi di copertura forestale in genere.
4. La nuova edificazione a fini agricoli è ammessa alla condizione dimostrata della oggettiva impossibilità per gli agricoltori a titolo principale di realizzare gli edifici necessari alla conduzione dei fondi al di fuori dei perimetri delle aree e fatte salve in ogni caso le necessarie condizioni di fattibilità geologica degli interventi secondo quanto fissato dagli specifici elaborati di zoning. Sono comunque ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente secondo la disciplina delle macroaree E di appartenenza.

Art. 52 - Fascia di connettività ecologica

Nelle tavole 25_4 e 25_6, in località le Crete al fine di assicurare la minima ed essenziale conservazione dell'attuale corridoio faunistico è individuata una fascia larga 30 ml così come individuata nei sopra citati elaborati cartografici. In tale fascia, di connettività ecologica, è prescritta la conservazione della vegetazione esistente. Per garantire la piena funzionalità della fascia tramite una omogenea copertura vegetazionale, nel caso in cui siano presenti interruzioni vegetazionali, è fatto obbligo che la vegetazione esistente sia integrata con la messa a dimora di specie vegetali rappresentative dell'area. Detto obbligo dovrà essere parte integrante dell'eventuale progetto per la realizzazione di qualsiasi intervento da effettuare nella zona per attrezzature territoriali. Nella fascia vegetazionale da conservare non devono in nessun caso essere previste barriere che possano limitare o impedire gli erratismi della fauna selvatica. Gli interventi da realizzare nella fascia debbono preventivamente essere sottoposti al vaglio della Provincia di Terni, che dovrà verificare la compatibilità e rilasciare un parere vincolante.

Art. 53 Parco Territoriale del Paglia

1. Il PRG.S individua l'ambito strategico del Parco Territoriale del Paglia per promuovere in forma organica e progettata in modo unitario la conservazione attiva, il miglioramento morfologico ed ecologico e la valorizzazione ricreativa del paesaggio fluviale di fondovalle

con risorse appartenenti al sistema territoriale delle aree di interesse naturalistico ed ecologico.

2. Il perimetro del parco prevede la connessione con il Parco Fluviale del Tevere al fine di garantire la continuità territoriale di politiche di ordine distinto ma con finalità strettamente complementari e convergenti.
3. Secondo l'assunto istitutivo del precedente comma 1 il PRG.S assume come prioritaria l'esigenza di definire un piano guida paesistico-ambientale unitario, di gestione del Parco che definisca i necessari aspetti strutturali, strategici, operativi ed attuativi e permetta di programmare gli interventi secondo le effettive opportunità e disponibilità finanziarie dell'amministrazione comunale e dei soggetti interessati, assecondandone in modo controllato la sensibile variabilità nel tempo, attraverso il coordinamento attuativo dei diversi interventi gestionali e di realizzazione di opere. Fino all'approvazione del piano guida è ammesso realizzare tutti gli interventi previsti per la zona urbanistica di appartenenza.
4. Fino alla approvazione del piano guida, nelle aree comprese nel Parco, ricadenti nel territorio agricolo non sono consentiti:
 - la realizzazione di nuovi edifici ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 11/2005;
 - la realizzazione di allevamenti industriali;
 - la chiusura al pubblico transito e la pavimentazione di strade rurali;
5. L'espianto o l'abbattimento di formazioni vegetali di campo quali macchie, siepi ed alberi isolati o in filare è normato secondo quanto previsto nelle norme del PTCP e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia.
6. Nel Parco è consentita la realizzazione di opere accessorie, ancorché funzionali agli impianti per la lavorazione di materiali di cava esistenti alla data di entrata in vigore del PRG e localizzati in zona D.

Art. 54 Corsi d'acqua, formazioni vegetali ripariali e fasce tampone

1. Il PRG.S assume la rete superficiale dei corsi d'acqua come risorse di preminente interesse paesistico-ambientale, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle aree di interesse naturalistico ed ecologico.
2. Il PRG.S prescrive la protezione ed il miglioramento ecologico e morfologico complessivo dei corsi d'acqua attraverso il recupero di spazi agli alvei, il ripristino dell'andamento dei meandri, il rallentamento del deflusso delle acque ed il mantenimento dei livelli di deflusso minimo vitale.

3. Tutte le opere realizzate a tali fini ed a fini di messa in sicurezza di aree soggette ad esondazione adottano quando possibile, metodologie e tecniche di ingegneria naturalistica, idonee agli interventi in ambiente fluviale e favorevoli al suo progressivo recupero di naturalità e di capacità di autoregolazione e protezione. Le casse d'espansione sono progettate secondo criteri paesistici oltre che di tecnica idraulica, con la previsione di piantagioni arboree d'alto fusto con specie tipiche dei paesaggi fluviali locali, scelte fra quelle con forte stabilità statica ed apparato radicale profondo ed esteso, al fine di risultare compatibili con l'allagamento durante gli eventi di piena. Al fine di evitare pregiudizi alla stabilità degli argini in terra e ridurne la visibilità, le piantagioni all'esterno ed all'interno delle casse sono realizzate al piano di campagna con l'uso misto ed equilibrato di formazioni lineari (filari, siepi e fasce boscate), e di formazioni a macchia (macchie di campo e boschi), con specifica attenzione all'inserimento delle opere, evitando la disposizione di formazioni arboree continue ed omogenee parallelamente allo sviluppo longitudinale dei rilevati arginali.
4. Il PRG.S prescrive la protezione, la conservazione e l'incremento qualitativo e quantitativo delle formazioni vegetali ripariali, anche con opere di forestazione naturalistica che possono concorrere alla realizzazione di fasce tampone per la protezione delle acque superficiali dagli agenti inquinanti rilasciati dalle colture agrarie e dalle aree produttive limitrofe ai corsi d'acqua.
5. E' prescritta la realizzazione lungo i corsi d'acqua principali, a regime perenne, individuati nelle planimetrie di piano, di una fascia con vegetazione arborea ed arbustiva di almeno 8 metri di sezione per ogni lato, misurata dal ciglio di sponda, per la formazione ed integrazione dei corridoi di vegetazione riparia. E' prescritta la realizzazione lungo i fossi individuati nelle planimetrie di piano, a regime stagionale, di una fascia con vegetazione arborea ed arbustiva di almeno 3 metri di sezione per ogni lato, misurata dal ciglio di sponda, per la formazione dei sistemi ecologici minori.
6. Gli interventi silvicolture sulle formazioni vegetali ripariali devono favorire il graduale sviluppo di formazioni proprie della vegetazione naturale potenziale, con cicli di diradamento e taglio che garantiscano la disetaneità delle formazioni arboree ed arbustive.
7. Il PRG.S. assume il paesaggio di fondovalle del fiume Paglia come risorsa di preminente interesse paesistico-ambientale.
8. Il PRG.S. prescrive la protezione ed il miglioramento della qualità biologica delle acque superficiali attraverso la formazione di fasce tampone con funzioni di filtro delle sostanze inquinanti rilasciate dalle attività agricole, individuando nell'articolata e minuta

conformazione del fondovalle del fiume Paglia alcuni tratti del corso d'acqua su cui avviare la creazione sperimentale di fasce tampone.

9. La fascia tampone dovrà essere realizzata lungo tutto il corso d'acqua del fiume Paglia, in presenza di campi coltivati lungo i cigli di sponda, con larghezza minima di 12 metri e composizione arborea ed arbustiva con vegetazione idonea.
10. Per l'impianto di formazioni vegetali devono essere utilizzate specie vegetali selezionate nell'Elenco delle Specie Vegetali contenuto nell'Allegato UdP al PRG.S.
11. Per quanto non previsto dalle presenti NTA, si fa riferimento all'art. 48 del PUT (L.R. 27/2000) e agli art.li 111, 125 e 126 del PTCP .

Art. 55 Aree di particolare interesse agricolo confermate

1. Il PRG.S individua nel territorio comunale le aree di particolare interesse agricolo, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle aree di interesse agronomico, confermate in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 20 – tav. 17) e dal PTCP (tav. IIA), specificando attraverso idonei approfondimenti conoscitivi i perimetri delle aree individuate dagli strumenti sovraordinati.
2. Le aree oggetto del presente articolo sono sottoposte alla norma sovraordinata di cui all'art. 20 del PUT.

Art. 56 Aree di particolare interesse agricolo ricollocate

1. Il PRG.S individua nel territorio comunale le aree di particolare interesse agricolo, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle aree di interesse agronomico, ricollocate in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 20, comma 4 – tav. 17) e dal PTCP (tav. IIA), attraverso idonee indagini conoscitive.
2. La ricollocazione è stata effettuata sulla base delle peculiari attitudini colturali, sulla specificità degli impianti arborati e dei giovani impianti vitati. Le aree oggetto del presente articolo sono sottoposte alla norma sovraordinata di cui all'art. 20 del PUT.

Art. 57 Parco Tecnologico

1. Ai fini della trasformazione del paesaggio per lo sviluppo insediativo produttivo secondo forme equilibrate di uso durevole delle risorse, il PRG.S prevede criteri e forme di intervento idonei a perseguire l'elevata qualità paesistica degli interventi.

2. Le aree per insediamenti produttivi di nuova costituzione sono previste come “aree ecologicamente attrezzate”, il parco tecnologico costituisce una politica territoriale strategica di prioritario contenuto paesistico..
3. Il PRG.S individua e perimetra le aree che costituiscono il Parco Tecnologico in località Bardano, dove sono previste attività di tipo produttivo con aziende del settore agricolo, artigianale, industriale, oltre al Centro Intermodale e all’isola ecologica. Per le aree comprese all’interno del Parco Tecnologico dovrà essere redatto uno studio unitario.

Titolo V Disciplina urbanistica e paesistica per il governo dell’Ambito Territoriale Urbano ATU

CAPO I

Art. 58 Ambiti Territoriali Urbani, ATU

1. Sono gli ambiti urbanizzati e da urbanizzare.
2. Negli ATU sono ammesse tutte le principali funzioni insediative urbane, residenziali, produttive commerciali, direzionali, turistiche e di servizi residenziali e territoriali.
3. Sono ammessi interventi di riqualificazione, di ampliamento ed integrazione delle funzioni esistenti e ammissibili.

Art. 59 Elenco degli Ambiti Territoriali Urbani. individuati dal PRG.S

Gli Ambiti Territoriali Urbani sono i seguenti:

ORVIETO CENTRO STORICO

Comprende il seguente sub-Ambito:

ORC1

Parametri dimensionali e qualitativi dell’ambito “ORVIETO CENTRO STORICO”

Superficie dell’ambito ha. 98.1

ORVIETO SCALO

Comprende il seguente Sub-Ambito:

OSCA1 ambito residenziale di completamento e riqualificazione urbana.

Comprende al suo interno l’ambito AG OSCA2

Parametri dimensionali dell’ambito

Superficie dell’ambito ha. 78.6

CICONIA

CIC1 ambito di residenza, servizi territoriali, attività commerciali e artigianali, di riqualificazione urbana.

Comprende al suo interno l'ambito AG CIC2

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 246.4

SFERRACAVALLO

SFC1 Sferracavallo. Ambito residenziale di completamento e riqualificazione urbana.

Parametri qualitativi dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 66.1

GABELLETTA

GAB. Gabelletta. Ambito di residenze e servizi. di riqualificazione urbana ed integrazione nel parco della Selciata.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 8.2

BARDANO

BARD Bardano. Ambito di attività produttive e residenze, di completamento attrezzatura e riqualificazione.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 108.5

PONTE GIULIO

PGIU Ponte Giulio. Ambito di attività produttive.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 49.7

CANALE

CAN Canale. Ambito di residenze stanziali e turistiche, di completamento ed ampliamento e riqualificazione urbana.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 29.3

TORRE SAN SEVERO

TSEV Torre S. Severo. Ambito residenziale di completamento e riqualificazione urbana.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 15.3

VILLANUOVA

VNUO Villanuova. Ambito residenziale di completamento e riqualificazione urbana.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 5.4

SUGANO

SUG Sugano. Ambito residenziale di conservazione urbanistica ed edilizia (centro storico) , completamento e riqualificazione.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 8.7

ROCCA RIPESENA

RRIP Rocca Ripesena. Ambito residenziale di conservazione urbanistica ed edilizia e di consolidamento.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 1.8

CANONICA

CANON Canonica. Ambito residenziale di conservazione urbanistica ed edilizia e di consolidamento.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 1.9

BENANO

BEN Benano. Ambito residenziale di conservazione urbanistica ed edilizia e di consolidamento.

Parametri dimensionali dell'ambito
 Superficie dell'ambito ha. 1.7

AREA EX AEROPORTO

EXAEROP Ex aeroporto. Ambito di attività produttive.

Parametri dimensionali dell'ambito
 Superficie dell'ambito ha. 13.9

MORRANO

MORR Morrano. Ambito residenziale di completamento e riqualificazione.

Parametri dimensionali dell'ambito
 Superficie dell'ambito ha. 8.8

BAGNI

BAGNI Bagni. Ambito residenziale di completamento

Parametri dimensionali dell'ambito
 Superficie dell'ambito ha. 2.3

OSARELLA

OSAR Osarella. Ambito residenziale di completamento ed ampliamento.

Parametri dimensionali dell'ambito
 Superficie dell'ambito ha. 2.3

COLONNETTA DI PRODO

CLPR Colonna di Prodo. Ambito residenziale di completamento e riqualificazione.

Parametri dimensionali dell'ambito
 Superficie dell'ambito ha. 13.4

PRODO

PROD Prodo. Ambito residenziale di conservazione e riqualificazione urbana ed edilizia.

Parametri dimensionali dell'ambito
 Superficie dell'ambito ha. 2.4

FOSSATELLO

FOSS Fossatello. Ambito residenziale di conservazione e riqualificazione urbana ed edilizia.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 2.2

CORBARA

CORB Corbara. Ambito residenziale di completamento e riqualificazione.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 78.3

LE VELETTE

VEL Le Velette. Ambito residenziale di completamento e riqualificazione.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 27.8

CANALE VECCHIO

CAN_VECCHIO Canale Vecchio. Ambito residenziale di completamento e riqualificazione.

Parametri dimensionali dell'ambito

Superficie dell'ambito ha. 13.8

CAPO II

Art. 60 Ambiti AG Progetti di riqualificazione e integrazione urbana.

Gli ambiti AG, sono ambiti strategici destinati ad accogliere funzioni urbane residenziali, direzionali, commerciali, turistiche, di servizi territoriali, per consentire il completamento dell'assetto e del disegno urbano.

1. Le trasformazioni ammesse negli ambiti AG sono dirette:

- (a) all'integrazione dell'ambiente urbano con le risorse ambientali e paesaggistiche adiacenti, assicurandone l'accessibilità e la fruizione;
- (b) alla riorganizzazione urbanistica e la ridefinizione delle zone.

2. Negli ambiti AG è consentita, in sede di redazione dei PA, la ripermetrazione e riorganizzazione delle diverse destinazioni di zona, fermo restando il peso sia quantitativo che percentuale complessivo delle stesse all'interno dell'area.
3. Il PRG.O specifica ulteriormente le norme ed i parametri d'uso e di trasformazione degli AG indicati dal PRG.S , fermo restando quanto previsto al punto 2.

Art. 61 Elenco degli Ambiti AG

1. Gli AG sono di seguito elencati.

AG ORC2 Orvieto centro: è l'ambito di intervento integrato sul complesso del piazzale Roma, via Roma, Piazzale Cahen.

E' previsto:

- a la realizzazione di parcheggi nella zona di P.le Roma, anche mediante piani interrati, compatibilmente con la verifica circa presenze archeologiche nel sottosuolo.
- b la realizzazione di impianti sportivi destinati al fabbisogno della popolazione residente, nella zona di piazzale Roma
- c il ridisegno del Piazzale Cahen come luogo di servizi di accoglienza, di sosta e di collegamento tra la Stazione della Funicolare e il passaggio per il Corso Cavour verso il Centro, l'accesso alla zona archeologica del Pozzo di S. Patrizio e il complesso della Rocca di Albornoz, l'accesso ai percorsi di pedonali di accesso al Parco della Rupe e alle necropoli.

AG OSCA2. Orvieto Scalo. E' l'ambito "Porta di Orvieto" con funzioni per attrezzature pubbliche e private di accesso alla città.

Si tratta dell'area dello svincolo della nuova strada complanare da attrezzare con strutture e infrastrutture di accoglienza e accesso alla città

AG CIC2.

È l'ambito del Parco Urbano del Paglia. Sono previste attrezzature ricreative e sportive territoriali ed a servizio dell'ATU Ciconia, Parco fluviale attrezzato, Orti e piccoli fondi agricoli.

Sono indicate aree a carattere naturale, vegetazione ripariale, aree verdi attrezzate per attività ricreative e sportive amatoriali, aree per orti urbani, aree

per grandi attrezzature sportive territoriali (stadio piscine ecc.) Percorsi escursionistici attrezzati, piccole strutture di ristoro a servizio agli utenti del parco (ricovero attrezzi, biciclette, ecc.)

Sono ammissibili le trasformazioni conformi alle destinazioni di zona e compatibili con l'obiettivo della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali dell'area.

AG PTG E' l'ambito Parco Tecnologico di cui all'art. 57 delle presenti NTA.S.

CAPO III SUDDIVISIONE DEGLI ATU IN AMBITI

Art. 62 Sistema insediativo

1. Il PRG.S individua quale indirizzo prioritario la qualificazione ed il completamento dei tessuti urbani esistenti, attraverso la definizione della forma urbana del tessuto costruito e la caratterizzazione degli spazi aperti ad essi afferenti.
2. Le nuove aree di espansione sono state individuate a completamento della forma urbana del tessuto insediativo, tenendo in considerazione le categorie di trasformabilità del territorio e le verifiche di conformità di cui al Titolo II delle presenti Nta.S.
3. Per interventi di tutela e riqualificazione del verde urbano si fa riferimento specifico alle norme del Sistema degli spazi aperti del presente (artt. da 67 ad 75).
4. Con riferimento ai quaderni tecnici del PTCP, il PRG.S promuove l'uso di tecniche di bioedilizia.

Art. 63 La città Storica

Nella **Città Storica** sono ricompresi, le parti del territorio comunale che presentano insediamenti urbanistici ed edilizi aventi carattere storico artistico o di particolare pregio ambientale, isolati o parti di essi, prevalentemente omogenei, costituiti da edifici aggregati e dagli spazi aperti di pertinenza, riconducibili prevalentemente alle seguenti regole d'impianto:

1. suddivisione del suolo;
2. rapporto con i tracciati;
3. aspetti tipologici, formali, costruttivi e funzionali.

La **Città Storica** ricomprende la Rupe di Orvieto e i nuclei storici sparsi.

Nella **Città Storica**, si interviene in conformità ai disposti di cui al Capo II “*Norme per i centri storici*” della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1. “*Testo unico governo del territorio e materie correlate*”, e più in generale dei disposti della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Nella **Città storica**, sono consentite, le destinazioni Du.A1 “Funzione Abitativa, residenza”, le Du.B (Funzioni Terziarie) e le Du.E (Funzioni Ricettive), di cui all’art. 6 delle presenti NTA.S..

Art. 64 C.Cons. - La città consolidata o in via di consolidamento;

La città consolidata o in via di consolidamento, di seguito denominata “C.Cons.”, ricomprende tutte quelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, prive di valore storico architettonico.

Nella C.Cons., sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 7 (*Definizioni di carattere generale*) della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1. “*Testo unico governo del territorio e materie correlate*”.

Nella C.Cons., in funzione dei disposti legislativi, si interviene sia tramite intervento diretto che indiretto, tramite cioè l’approvazione di un P.A..

Il PRG.O può individuare ambiti, aree o zone da assoggettare a pianificazione attuativa unitaria.

Quando un’area, la cui trasformazione è soggetta a P.A., ha una superficie territoriale che permette l’individuazione di un unico lotto fondiario, fermo restando il reperimento degli standard previsti dalla legislazione vigente in materia, è consentita la sua trasformazione ad attuazione diretta, non è cioè necessaria l’approvazione di un piano attuativo. Gli standard rimangono di proprietà del proponente.

Nella C.Cons.:

1. per le aree destinate a residenza l’indice fondiario massimo è di 3,0 mc/mq. e l’altezza massima 12,50 ml.. Per gli edifici il cui volume supera l’indice fondiario massimo consentito, è ammesso, per una sola volta, un aumento di volume non superiori al 5 %, di quello esistente. Per le aree edificate in base a strumento attuativo d’iniziativa pubblica, privata o mista, rimangono validi gli indici e i parametri previsti dal P.A..
2. per le aree destinate a attività produttive Du.C, così come classificate dall’art. 6 delle presenti NTA.S., i parametri massimi da utilizzare sono:

$$Sc = 0,5 Sf;$$

$$Hmax = 15;$$

$$\text{Lotto minimo mq } 2.000;$$

3. per le aree destinate a attività terziarie, Du.B, così come classificate dall’art. 6 delle presenti NTA.S., i parametri massimi da utilizzare sono:

$$Sc = 0,6 Sf;$$

$$Hmax = 15;$$

$$\text{Lotto minimo mq } 1.500;$$

4. per le aree destinate a attrezzature territoriali, pubbliche e di uso pubblico, di interesse generale quali: autostrade, ferrovie, caserme, luoghi a edifici per la protezione civile, cimiteri, distributori carburanti, attrezzature sanitarie pubbliche o private, strutture pubbliche o private di interesse generale a carattere igienico sanitario, istituti scolastici superiori, attrezzature sportive e per spettacolo, di interesse territoriale attrezzature per la mobilità territoriale, parcheggi territoriali, grandi impianti tecnologici, quali, depuratori, impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, opere per l'approvvigionamento idrico ecc..

I parametri massimi da utilizzare sono:

$$H_{max} = m \quad 15 \quad ;$$

$$I_{u \max} \text{ (indice di utilizzazione fondiaria) } = m_q/m_q \quad 1,5.$$

Quanto sopra fatta eccezione per i cimiteri per i quali si interviene in deroga ai parametri sopra riportati.

Le strutture e le attrezzature per impianti, macchinari, sistemi tecnologici di distribuzione, di Enti erogatori di Pubblici servizi, esclusi gli impianti primari e i locali per uffici, sedi commerciali e simili, sono realizzabili ovunque nel territorio comunale fermo restando il rispetto delle norme e disposizioni relative ai vincoli in materia ambientale, paesaggistica, idrogeologica. I fabbricati e le volumetrie esistenti, quando dismessi, sono demoliti a cura e spese dell'Ente erogatore.

5. per le aree destinate a attività terziarie, differenti da quelle di cui al punto 3, e turistico ricettive, nelle quali sono ammesse le funzioni Du.B, Du.E1 e Du.E2 di cui all'art. 6 delle NTA.S., l'edificazione è ammessa alle seguenti condizioni:

- $S_c = 0,6 S_f$;
- $I_{\text{territ. (max)}} = 2,5 \text{ mc/mq}$;
- $H_{\text{max}} = 12$;

6. per le aree destinate a servizi pubblici ed le attrezzature per attività collettive di quartiere (aree per attrezzature comuni, aree per l'istruzione, verde pubblico e parcheggi), i parametri massimi da utilizzare sono:

- $I_f \text{ (indice fondiario) } = 1,00 \text{ mq./mq.}$
- $H \text{ (altezza massima) } = 12,00 \text{ ml.}$;

7. le aree destinate a verde privato, parcheggio privato, orti urbani, orti sociali, , vasche di accumulo a fini irrigui e non, opere di difesa idraulica, ecc., sono normate dal PRG.O.

8. Le superfici ricomprese nella C.Cons. sono utilizzate:

- per la residenza;
- per le attività produttive e terziarie;

- per le attrezzature territoriali, pubbliche e di uso pubblico, di interesse generale;
- per le attività turistico ricettive;
- per i servizi pubblici ed le attrezzature per attività collettive di quartiere;
- ecc..

Art. 65 C.VdF. - La città in via di formazione;

La città in via di formazione di seguito denominata “CVdF.” comprende, quelle parti del territorio edificate o in corso di edificazione, la cui attuazione è avvenuta tramite PA.

Nella CVdF., sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 7 (*Definizioni di carattere generale*) della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1. “*Testo unico governo del territorio e materie correlate*”.

Nella CVdF., in funzione dei disposti legislativi, si interviene sia tramite intervento diretto che indiretto, tramite cioè l’approvazione di un P.A.. Il PRG.O può individuare ambiti, aree o zone da assoggettare a pianificazione attuativa unitaria.

Quando un’area, la cui trasformazione è soggetta a P.A., ha una superficie territoriale che permette l’individuazione di un unico lotto fondiario, fermo restando il reperimento degli standard previsti dalla legislazione vigente in materia, è consentita la sua trasformazione ad attuazione diretta, non è cioè necessaria l’approvazione di un piano attuativo. Gli standard rimangono di proprietà del proponente.

Nella CVdF:

1. per le aree destinate a residenza l’indice fondiario massimo è di 3,0 mc/mq. e l’altezza massima 12,50 ml.. Per gli edifici il cui volume supera l’indice fondiario massimo consentito, è ammesso, per una sola volta, un aumento di volume non superiori al 5 %, di quello esistente. Per le aree edificate in base a strumento attuativo d’iniziativa pubblica, privata o mista, rimangono validi gli indici e i parametri previsti dal P.A..
2. per le aree destinate a attività produttive Du.C, così come classificate dall’art. 6 delle presenti NTA.S., i parametri massimi da utilizzare sono:
 - Sc = 0,5 Sf;
 - Hmax = 15;
 - Lotto minimo mq 2.000;
3. per le aree destinate a attività terziarie, Du.B, così come classificate dall’art. 6 delle presenti NTA.S., i parametri massimi da utilizzare sono:
 - Sc = 0,6 Sf;
 - Hmax = 15;
 - Lotto minimo mq 1.500;

4. per le aree destinate a attrezzature territoriali, pubbliche e di uso pubblico, di interesse generale quali: autostrade, ferrovie, caserme, luoghi a edifici per la protezione civile, cimiteri, distributori carburanti, attrezzature sanitarie pubbliche o private, strutture pubbliche o private di interesse generale a carattere igienico sanitario, istituti scolastici superiori, attrezzature sportive e per spettacolo, di interesse territoriale attrezzature per la mobilità territoriale, parcheggi territoriali, grandi impianti tecnologici, quali, depuratori, impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, opere per l'approvvigionamento idrico ecc..

I parametri massimi da utilizzare sono:

$$H_{\max} = m 15 \quad ;$$

$$I_{u \max} \text{ (indice di utilizzazione fondiaria) } = m q / m q 1,5.$$

Quanto sopra fatta eccezione per i cimiteri per i quali si interviene in deroga ai parametri sopra riportati.

Le strutture e le attrezzature per impianti, macchinari, sistemi tecnologici di distribuzione, di Enti erogatori di Pubblici servizi, esclusi gli impianti primari e i locali per uffici, sedi commerciali e simili, sono realizzabili ovunque nel territorio comunale fermo restando il rispetto delle norme e disposizioni relative ai vincoli in materia ambientale, paesaggistica, idrogeologica. I fabbricati e le volumetrie esistenti, quando dismessi, sono demoliti a cura e spese dell'Ente erogatore.

5. per le aree destinate a attività terziarie, differenti da quelle di cui al punto 3, e turistico ricettive, nelle quali sono ammesse le funzioni Du.B, Du.E1 e Du.E2 di cui all'art. 6 delle NTA.S., l'edificazione è ammessa alle seguenti condizioni:

$$S_c = 0,6 S_f;$$

$$I_{\text{territ. (max)}} = 2,5 \text{ mc/mq};$$

$$H_{\max} = 12;$$

6. per le aree destinate a servizi pubblici ed le attrezzature per attività collettive di quartiere (aree per attrezzature comuni, aree per l'istruzione, verde pubblico e parcheggi), i parametri massimi da utilizzare sono:

$$I_f \text{ (indice fondiario) } = 1,00 \text{ mq./mq.}$$

$$H \text{ (altezza massima) } = 12,00 \text{ ml.};$$

7. le aree destinate a verde privato, parcheggio privato, orti urbani, orti sociali, , vasche di accumulo a fini irrigui e non, opere di difesa idraulica, ecc., sono normate dal PRG.O.

8. Le superfici ricomprese nella CVdF.. sono utilizzate:

- per la residenza;
- per le attività produttive e terziarie;

- per le attrezzature territoriali, pubbliche e di uso pubblico, di interesse generale;
- per le attività turistico ricettive;
- per i servizi pubblici ed le attrezzature per attività collettive di quartiere;
- ecc..

Art. 66 AGR -Aree agricole di riserva;

Le Aree agricole di riserva, di seguito denominate AGR, sono le aree utilizzabili per nuovi insediamenti. Queste sono utilizzate:

- per la residenza;
- per le attività produttive e terziarie;
- per le attrezzature territoriali, pubbliche e di uso pubblico, di interesse generale;
- per le attività turistico ricettive;
- per i servizi pubblici ed le attrezzature per attività collettive di quartiere;
- ecc..

Art. 67 Sistema degli spazi aperti

1. Il PRG.S assume come obiettivo prioritario ed inderogabile la costituzione di un sistema unitario e differenziato di spazi aperti con elevati requisiti di efficienza paesistica degli spazi verdi e delle relative formazioni vegetali, con specifico riferimento alle funzioni di protezione e miglioramento degli insediamenti che l'equipaggiamento vegetale degli spazi aperti pubblici e privati può svolgere, sia per gli aspetti ambientali che per quelli visuali.

Art. 68 Definizioni e finalità del Sistema degli Spazi Aperti

1 Il sistema degli spazi aperti degli insediamenti è costituito dalle seguenti categorie di spazi:

- strade pubbliche e strade private aperte al pubblico;
- parcheggi pubblici e privati;
- percorsi e piste ciclabili e pedonali;
- parchi e giardini pubblici;
- corsi e corpi d'acqua naturali o artificiali;
- spazi di pertinenza di beni di interesse archeologico e/o storico;
- orti urbani;
- spazi attrezzati per il gioco dei ragazzi e lo sport;

- spazi di pertinenza di edifici residenziali privati;
 - spazi di pertinenza di edifici per attività commerciali , direzionali, produttive artigianali o industriali e aree produttive “ecologicamente attrezzate”;
 - spazi per colture specializzate: vivaismo e/o serre;
 - spazi di pertinenza di attrezzature per l’igiene urbana e ambientale;
 - spazi marginali e/o soggetti a condizioni di degrado.
2. La progettazione dei singoli interventi sugli spazi aperti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma tiene conto in via prioritaria delle relazioni funzionali e visuali che caratterizzano il sistema, contribuendo alla sua costruzione e trasformazione organica ed equilibrata.
 3. L’Amministrazione comunale predispone, a livello di singolo insediamento, un programma organico di sostituzione delle piante a dimora negli spazi pubblici che progressivamente raggiungono la fine del ciclo vitale, con particolare riguardo alla sicurezza pubblica ed alle esigenze di mantenimento di un buono stato complessivo dell’equipaggiamento vegetale dell’insediamento, senza incorrere in fallanze diffuse o particolarmente intense dello stesso.
 4. I progetti di spazi verdi pubblici e privati, indipendentemente dalla loro specifica destinazione d’uso, devono prevedere lo standard minimo di piantagione di almeno 1 albero di alto fusto e di 6 arbusti ogni 200 mq di spazi aperti ricadenti nell’area di intervento, con la sola eccezione possibile delle aree ricadenti in zone classificate “A” e “B”, di cui le seconde solo se attuate. E’ possibile derogare alla norma del presente comma solo dietro motivazione documentata in riferimento alle limitazioni metriche alle piantagioni fissate dal Codice Civile e attraverso la previsione progettuale di interventi che contribuiscano comunque a migliorare la qualità dei luoghi.
 5. I progetti per la realizzazione di nuovi edifici e i progetti per la ristrutturazione o il restauro di edifici esistenti che interessino gli edifici medesimi nella loro interezza comprendono elaborati di rilievo e analisi storica, morfologica, tipologica, funzionale e botanica degli spazi aperti di pertinenza degli edifici, con contenuti idonei a documentarne i caratteri strutturali e le condizioni di conservazione. I progetti di cui al presente comma comprendono tutte le necessarie indicazioni per l’esecuzione degli interventi sugli spazi aperti nei casi in cui essi siano previsti.
 6. I progetti per la realizzazione, la riqualificazione o il restauro di spazi aperti di proprietà pubblica o privata e di qualunque genere e destinazione d’uso, comprendono elaborati di rilievo e analisi storica, morfologica, tipologica, funzionale e botanica degli spazi aperti dell’area di intervento con contenuti idonei a documentarne i caratteri strutturali e le condizioni di conservazione. I progetti di cui al presente comma comprendono tutte le necessarie indicazioni per l’esecuzione degli interventi

e per la manutenzione dei manufatti e dell'equipaggiamento vegetale. Fanno parte degli elaborati progettuali le specifiche indicazioni in merito ai seguenti aspetti:

- pavimentazioni e superfici permeabili;
- equipaggiamento vegetale arboreo ed arbustivo e superfici a prato;
- recinzioni;
- impianti di smaltimento delle acque meteoriche;
- impianti di irrigazione;
- impianti di illuminazione;
- elementi di arredo;
- edifici o volumi tecnici accessori;
- tipi e periodicità degli interventi di manutenzione.

Art. 69 Strade pubbliche e strade private aperte al pubblico

1. Il PRG.S prescrive per le strade di nuova realizzazione all'interno dell'ambito urbano, la piantagione di alberate di alto fusto in filari semplici o doppi su uno o due lati a discrezione del progetto, limitando la composizione monospecifica per i maggiori rischi di fitopatologie ed adottando sesti di impianto regolari ed idonei alle specie previste.
2. Nelle strade esistenti prive di alberature deve essere valutata e promossa tale realizzabilità, attribuendo ad essa priorità nelle revisioni degli assetti viari urbani e nella realizzazione delle aree di parcheggio lungo strada.
3. Per le nuove piantagioni o per la sostituzione integrale di piantagioni esistenti, al fine di garantire un congruo equilibrio tra le esigenze compositive relative a filari più o meno densi e le migliori condizioni di piantagione possibili, le piante saranno poste a dimora secondo sesti di impianto idonei alle loro specifiche caratteristiche, così come dovrà essere stabilito nel regolamento edilizio. Tali aspetti sono assunti come criteri progettuali di importanza prioritaria nell'ottica della riduzione delle esigenze di potature manutentive e dei conseguenti costi di intervento come dei frequenti effetti negativi sul portamento e sullo stato di salute delle piante stesse.
4. Nelle strade dotate di alberature deve essere sistematicamente monitorato lo stato delle singole piante e programmata una idonea manutenzione evitando capitozzature e potature a turno lungo per gli effetti deformanti che incidono anche sulla durata stessa della vita delle piante.
5. I progetti di manutenzione straordinaria, adeguamento o nuova realizzazione di strade pubbliche devono farsi carico in via prioritaria di obiettivi di efficienza paesistica qualitativa e quantitativa degli spazi stradali, anche in considerazione dei requisiti che a tal fine possono essere sviluppati dagli spazi limitrofi alle sedi stradali. Lungo le strade sono salvaguardati e assoggettati ad

interventi di piantagione di alberi di alto fusto con elevata copertura vegetale tutti gli spazi aperti in grado di assolvere funzioni paesistiche di separazione di usi del suolo conflittuali.

6. Per le strade di nuovo impianto o da potenziare, così come individuate nelle planimetria del PRG, per una fascia lineare di 20 m su ambo i lati o nel caso di rotatorie, per una fascia circolare di 20 m, eventuali spostamenti del sedime stradale, non costituisce variante al PRG.S..

Successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, le aree non interessate dalla strada sono soggette alla normativa della zona urbanistica limitrofa

Art. 70 Parcheggi pubblici e privati

1. Il PRG.S individua le aree a parcheggio di nuova realizzazione o soggetti a ristrutturazione e ne prescrive la dotazione di equipaggiamento vegetale con piantagioni arboree di alto fusto, con copertura minima pari al 60% della superficie complessiva da considerare a maturità delle piante.
2. Le piante dovranno essere poste a dimora in fasce o singoli spazi libere da pavimentazioni di qualunque tipo e, al fine di garantire la copertura minima indicata e le migliori condizioni di piantagione possibili, le piante saranno poste a dimora secondo sesti di impianto idonei alle loro specifiche caratteristiche, così come dovrà essere stabilito nel regolamento edilizio.
3. L'area a parcheggio, comprensiva della viabilità e dei posti di stazionamento, deve garantire una superficie drenante pari al 50% della superficie totale.

Art. 71 Percorsi e piste ciclabili e pedonali

1. Il PRG.O individua, i percorsi pedonali e ciclabili di nuova previsione in stretta relazione alle aree con dotazione di pubblici servizi, al fine di decongestionare il transito veicolare ed attivare un processo di mobilità alternativa.
2. In fase di predisposizione dei progetti dovrà essere prioritaria la condizione che tutte le piste ciclabili ed i percorsi pedonali o a priorità pedonale dovranno essere dotati di alberature con le sole eccezioni di quelli delle aree ricadenti in zone classificate "A" ed in quelle classificate "B" nelle quali sia documentata l'impossibilità o l'inopportunità di procedere alla realizzazione delle opere di equipaggiamento vegetale.

Art. 72 Parchi e giardini pubblici

1. Il PRG.S individua le aree a verde pubblico, quali elementi caratterizzanti e qualificanti dell'ambito urbano e del territorio insediato.

2. Gli interventi di riqualificazione o di nuova realizzazione di parchi e giardini saranno opportunamente definiti attraverso un idoneo progetto paesistico, che tenga in considerazione aspetti di ecologia urbana, di ordine culturale, storico, sociale e visuale,
3. Nei parchi e giardini pubblici, la superficie interessata dalla copertura arborea non potrà essere inferiore all'80%, privilegiando l'adozione di specie vegetali latifoglie di alto fusto.
4. Il sistema dei percorsi alternativi a quelli carrabili dovrà interrelarsi in modo organico a quello complessivo dell'insediamento, contribuendo al suo miglioramento per la mobilità pedonale e ciclabile attraverso le potenzialità di utilizzo degli spazi verdi pubblici. Il regolamento edilizio definirà tutti gli aspetti di regolamento del verde pubblico, inerenti la progettazione, la gestione, la frequentazione.

Art. 73 Spazi di pertinenza di edifici per attività commerciali , direzionali, produttive artigianali o industriali e Aree produttive “ecologicamente attrezzate”

1. Il PRG.S individua nelle aree ecologicamente attrezzate un sistema di pianificazione degli spazi produttivi e direzionali rispondente ai caratteri di elevata sensibilità del territorio comunale, dove siano previsti interventi eco-compatibili, l'inserimento di barriere vegetali, sia garantita la permeabilità dei suoli con riferimento all'Allegato Tecnico di Indirizzo ed ai Quaderni Tecnici del PTCP.
2. La redazione dei PA per attività commerciali, direzionali e produttive deve essere integrata da specifico studio d'inserimento paesaggistico, con previsione d'interventi di piantagione di alberi di alto fusto con elevata copertura vegetale.
3. Le aree per attività commerciali, direzionali e produttive che necessitano di ampliamento e riqualificazione paesaggistica devono essere pianificate con criteri di ricomposizione della tessitura fondiaria, minimo impatto ambientale dei fattori inquinanti, piantagione di idonea vegetazione e ricomposizione complessiva del contesto paesaggistico.

Art. 74 Spazi marginali e/o soggetti a condizioni di degrado

1. Il PRG.S prescrive per gli spazi marginali e/o soggetti a condizioni di degrado il divieto assoluto di tutte le azioni che ne intensifichino il degrado (discariche abusive, rottami di automobili, ricoveri di animali, stoccaggio di materiale edile, ecc.) , e promuove azioni di miglioramento ambientale attraverso l'attivazione di specifici piani di settore per l'incentivazione a progetti di recupero da parte di enti pubblici e/o privati.

Art. 75 Specie vegetali

1. Il PRG.S fa proprio l'Elenco delle Specie Vegetali redatto dal PTCP in relazione alla carta delle serie di vegetazione, con prescrizione delle specie vegetali da utilizzare in Ambito Rurale per interventi di ricomposizione paesistica, come riportato nell'Elenco delle Specie Vegetali contenuto nell'Allegato UdP al PRG.S.
2. Il PRG.O. potrà definire l'eventuale ampliamento delle specie vegetali in relazione alla definizione dell'Elenco delle Specie Vegetali da utilizzare nell'Ambito Urbano, e selezionare forme d'incentivo per gli interventi di sostituzione di specie improprie non autoctone, in contrasto col paesaggio.

CAPO IV

NORME SPECIALI

Titolo VI Disciplina urbanistica e paesistica per il governo dell'ambito territoriale rurale

Art 76 Subunità e Tipi di Paesaggio

1. Il PRG.S definisce, con specifica identificazione cartografica nella Tav. 7, le Subunità di Paesaggio PRG.S applicando la metodologia dell'individuazione delle UdP del PTCP. Per ogni Unità e relative Subunità di Paesaggio sono state elaborate Schede analitico-diagnostiche, selezionando gli elementi per omogeneità di risorse e potenzialità paesistiche alla scala comunale, con valore normativo che costituiscono l'Allegato UdP.
2. La descrizione dei caratteri paesaggistici dominanti, unitamente alla definizione degli elementi di trasformabilità, in relazione alle prescrizioni del PTCP ha permesso la discretizzazione delle Subunità di Paesaggio nei Tipi di Paesaggio, con elaborazione di specifica cartografia (Tav. 8) che consente l'identificazione per ogni porzione di territorio dei caratteri peculiari del paesaggio e degli interventi e trasformazioni ammissibili
3. L'elenco delle Unità di Paesaggio del PTCP e delle relative Subunità PRG.S è riportato nella tabella seguente, con indicazione dei toponimi di riferimento, della superficie ricompresa in ogni subunità, del tipo di paesaggio, della tipologia di area agricola e della Macroarea E di corrispondenza, in relazione a quanto precisato nel fascicolo Allegato UdP.

PRG.S del Comune di Orvieto

Udp PTCP	SubUdP PTCP	Subunità PRG-S	Nome	Superf. ha	Tipi di Paesaggio	Tipologie delle Aree Agricole	Macroaree E	
3vT	3vT2	A - B	Lago di Corbara	552	2	agpa	E1b	
	3vT3	A	Pian della Nave	450	1	agpr	E1a	
4Ca		A	Poggio Segola	1.066	9	agma	E4a	
		B	Colonna di Prodo-Cerchiaia	1.487	7	agpa	E4b	
		C	Forre di Prodo-Poggio Campione	1.713	9	agma	E4b	
	4Ca1	A	Titignano	805	7	agpa	E4b	
4Cb		A - B	Poggio Ospedale-Podere Casa	236	9	agma	E4b	
4Cc		A	Bagni	842	7	agpa	E2a	
		4Cc1	A	Ponte di Ferro	515	1	agpr	E1a
		4Cc2	A	Orzalume	1.476	8	agpr	E2b
			B	Osarella	1.006	8	agpa	E2c
		C	Morrano	1.626	7	agpa	E2c	
4Ce		A	Poggio Montone	161	6	agpa	E4c	
		B	Case Belvedere	140	1	agpr	E1a	
	4Ce1	A	Poggio Sasso-Scaramuccia-Le Crete	238	6	agpa	E4c	
4Ch		A	Benano	201	4	agpa	E2a	
		4Ch1	A	Lapone-S.Caterina	318	4	agma	E2a
4Ci		A	Baschi Scalo-S.Egidio	540	3	agma	E4a	
		B	Sassi del Diavolo-Rocca Sberna	545	7	agpa	E2d	
		C	Selciata-Sferracavallo	1.038	5	agpa	E5b-c-d	
		D	Rocca Ripesena	444	4	agpa	E2c	
		4Ci1	A - B	Podere Marchigiano-Poggio Bardano	594	1	agpr	E1a
	4Ci2		Orvieto	98	5	agpa	E5a	
4Mp		A	Monte Piatto-Monte Popeccio	707	10	agma	E4a	
		B	Monte Grande-Monte Peglia	2.163	9	agma	E4a	
		C	Bosco dell'Elmo	702	10	agma	E4b	
4Tv		A	S.Quirico-Pian Rosato	565	11	agpr	E3a	
		B	Campagna di Sugano-Pian di Palazzo	1.153	13	agpa	E3c	
		C	Torre S.Severo	760	13	agpa	E3a	
		D	Monte Panaro-Grotta Leone	901	11	agpr	E3a	
		4Tv1	A	Ex Aeroporto Castel Giorgio	313	11	agpr	E3a
	4Tv3	A	Canale Nuovo-Botto	1.315	12	agpr	E3b	
		B	Cammelluccia	526	11	agpr	E3a	
C		Castellunchio-Tordimonte	619	12	agpr	E3b		
4Vp		A	Fosso Le Prese	237	1	agpr	E1a	
		B	Ponte Giulio	422	2	agpr	E1a	
		C	Torrente Romealla-Pian dei Poveri	636	2	agpr	E1b	
		D	Ciconia-Orvieto scalo	761	2	agpr	E1a	
		E	Paliano	279	1	agpr	E1a	

Art. 77 Tipologie di aree agricole

1. Il PRG.S., in relazione alle prescrizioni del PTCP, articola l'Ambito Territoriale Rurale dell'intero territorio comunale di Orvieto secondo le seguenti categorie:

- agpr-aree agricole ad elevata produttività, comprendenti anche le aree di particolare interesse agricolo di cui all'art. 20 della L.R. 27/2000 (PUT);
- agpa-aree agricole con prevalente funzione di conservazione del paesaggio agrario;
- agma-aree agricole marginali.

2. Il PRG.S. individua le aree agpr-agpa-agma in relazione agli ambiti agricoli a diverso potenziale produttivo individuati all'art. 28 NTA PTCP.

Art. 78 Disciplina dell'area agricola.

Le aree agricole sono normate dal Capo I "Norme per la pianificazione urbanistica territoriale Sezione III "Spazio Rurale" articoli dall'88 al 94" della L.R. L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 "*Testo unico governo del territorio e materie correlate*".

La costruzione di piscine è ammessa con materiali naturali per la pavimentazione esterna (pietra, travertino, tufo), mentre per il rivestimento debbono essere evitati i colori delle tonalità dell'azzurro, per limitare l'impatto visivo. Deve essere garantito un idoneo inserimento paesaggistico con disposizione della vegetazione e delle alberature nel rispetto della non interferenza con le visuali panoramiche.

Art. 79 Disciplina delle aree Boscate

I boschi presenti sul territorio comunale sono individuati nelle tavole grafiche di PRG.S e dettagliate nelle cartografie di riferimento (Tav. n. 3), comunque le aree boscate indipendentemente dalla zona in cui il PRG le destina, sono soggette all'applicazione della specifica normativa. Per quanto attiene agli interventi ammissibili nelle aree boscate si fa riferimento al Capo I "Norme per la pianificazione urbanistica territoriale Sezione II "Sistema Ambientale art. 85" della L.R. L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 "*Testo unico governo del territorio e materie correlate*".

Qualora i perimetri delle aree boscate, così come individuate dalle tavole grafiche del PRG.S, si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni.

Allegato al Piano Attuativo e/o al Permesso di Costruire, per gli interventi di trasformazione che ricadono in zona agricola, è una relazione e/o attestazione sottoscritta da un tecnico con competenze forestali che attesti che l'area oggetto di trasformazione non presenti elementi vegetazionali tali da

poter costituire, per quantità e qualità, “area boscata” ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente in materia, e che l’intervento ricade o non ricade nella fascia di transizione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 80 Fascia di ingombro della “Complanare”

5. La “fascia di ingombro” della Complanare, rappresenta la superficie entro la quale eventuali spostamenti del sedime stradale, non costituiscono variante al PRG.S..
6. Successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, le aree non interessate dalla strada sono soggette alla normativa della zona urbanistica limitrofa.